



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

LO "STATUTO PENALE" DELLA SCUOLA

di

Antonio Caragliu e Michela Dotti

(Redattori della Banca dati normativa e giurisprudenziale per il mondo della scuola)

Materiale didattico pubblicato nell'area *For ATA* della piattaforma
dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica

Firenze, maggio 2010

LO "STATUTO PENALE" DELLA SCUOLA

Indice

1. LA RESPONSABILITÀ PENALE: I PRINCIPI FONDAMENTALI	1	3.7. I delitti contro l'onore	31
2. LA STRUTTURA FORMALE DEL REATO	3	• L'ingiuria	31
• L'elemento oggettivo	3	• La diffamazione	32
• L'elemento soggettivo	3	3.8. Altri delitti contro la libertà individuale	34
3. ALCUNI REATI CHE RIGUARDANO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	6	• Violenza privata	34
3.1. I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione	6	• Minaccia	35
• Le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio	6	3.9. I delitti concernenti la c.d. pedofilia	36
• Il peculato	7	• Prostituzione minorile	36
• La concussione	9	• Pornografia minorile	37
• La corruzione	9	• Detenzione di materiale pornografico	38
• L'abuso d'ufficio	10	• Reati di natura sessuale nei confronti di minorenni	39
• Il rifiuto o l'omissione di atti di ufficio	11	• Violenza sessuale aggravata	39
3.2. I delitti dei privati contro la pubblica amministrazione	12	• Violenza sessuale di gruppo	40
• Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale	12	• Atti sessuali con minorenni	41
• Resistenza a un pubblico ufficiale	13	• Disposizioni comuni (procedibilità a querela ed eccezioni – età della persona offesa)	42
• Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità	14	• Corruzione di minorenni	42
• Abusivo esercizio di una professione	15	3.10. I reati informatici	43
• Inadempimento di contratti di pubbliche forniture	16	• Attentato a impianti di pubblica utilità	43
• Frode nelle pubbliche forniture	17	• Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose	43
3.3. I delitti contro l'amministrazione della giustizia	17	• Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	44
• L'omessa denuncia di reato	18	• Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	45
• Il bene giuridico tutelato	18	• Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico	45
• Il soggetto attivo del reato	18	• Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza	46
• L'elemento oggettivo del reato	19	• Intercettazione, impedimento, interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	46
• L'elemento soggettivo del reato	19	• Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	47
• L'omessa denuncia aggravata	20	• Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche e telematiche	47
• I reati più frequenti nelle istituzioni scolastiche	20	• Rivelazione del contenuto di documenti segreti	47
• La calunnia	20	• Danneggiamento di sistemi informatici e telematici	48
• La simulazione di reato	21	• Frode informatica	48
3.4. I delitti di falso	21	4. L'ESPOSTO, LA DENUNCIA E LA QUERELA	49
• Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici	24	5. IL PROCEDIMENTO PENALE	51
• Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti	25	6. IL PROCEDIMENTO PENALE PER LE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO	54
• Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici	25	6.1. Il decreto legislativo n. 81/2008	54
• Uso di atto falso	26	6.2. procedimento	59
3.5. I delitti contro l'assistenza familiare	26	7. LA DIFESA DAVANTI AL GIUDICE DEL PUBBLICO DIPENDENTE	62
• Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina	26		
3.6. I delitti contro la persona	28		
• Percosse	28		
• Lesioni personali	28		
• Abbandono di persone minori o incapaci	30		

LO "STATUTO PENALE" DELLA SCUOLA

1. LA RESPONSABILITÀ PENALE: I PRINCIPI FONDAMENTALI.

Un soggetto è penalmente responsabile se commette un reato.

La responsabilità penale è retta da alcuni importanti principi che trovano il loro fondamento nella Costituzione.

In primo luogo vige il *principio della personalità (nulla poena sine culpa)*, secondo il quale "la responsabilità penale è personale" (art. 27, comma 1 Cost.). Ciò significa che un soggetto non può essere punito per un fatto commesso da altri, né per un comportamento che non gli sia psicologicamente ascrivibile, benché realizzato materialmente da lui stesso. In altri termini, una persona è penalmente responsabile solo se il fatto (previsto dalla legge come reato) da lui compiuto è attribuibile alla sua volontà antidoverosa (per questo si parla anche di *principio di colpevolezza*).

Il principio enunciato non subisce alcuna deroga nel caso in cui l'autore del reato sia un pubblico dipendente che commetta il reato nell'esercizio delle proprie funzioni.

Recentemente, con il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, è stata introdotta nel nostro ordinamento la responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi nel loro interesse dai propri amministratori e dipendenti; in passato, invece, le persone giuridiche non erano soggette a responsabilità conseguente a reati (vigeva infatti il principio *societas delinquere non potest*). Si noti, tuttavia, che le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2001 non si applicano ai soggetti pubblici incardinati nello Stato, in enti pubblici territoriali e in enti pubblici non economici, ai sensi dell'art. 1, comma 3 dello stesso decreto.

Le pubbliche Amministrazioni, poi, subiscono gli effetti civilistici (la responsabilità civile di risarcire i danni) dei reati commessi dai propri dipendenti, se sussiste il rapporto organico. Tale rapporto tra la P.A. e il dipendente, tuttavia, viene meno allorché il comportamento illecito dell'agente abbia fini esclusivamente personali e non persegua minimamente gli scopi dell'Amministrazione di appartenenza.

Un altro principio fondamentale è quello di *legalità (nullun crimen, nulla poena sine lege)*, secondo il quale "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso" (art. 25, comma 2 Cost., che ha recepito questo principio dall'art. 1 c.p.). Esso si può scomporre in quattro sotto-principi:

- **Il principio della riserva di legge.**

Non può essere punito un determinato fatto in mancanza di una legge che lo preveda come reato. Tale previsione deve essere contenuta o in una legge formale (emanata dal Parlamento) o in una legge materiale (i decreti legislativi e i decreti-legge, atti emanati dal potere esecutivo); non invece in una fonte giuridica di secondo grado (regolamenti e ordinanze), né in una legge regionale (ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l) Cost., che riserva allo Stato la materia dell'ordinamento penale).

- **Il principio di tassatività (o di determinatezza).**

La norma penale deve essere formulata in modo preciso e non generico, affinché risulti con determinatezza ciò che è penalmente lecito e ciò che è penalmente illecito.

- **Il divieto di analogia.**

Dal principio di tassatività deriva il divieto di analogia nell'applicazione delle norme penali (art. 14 delle preleggi). Si tratta, però, di un divieto relativo, che opera solo con riferimento alle norme sfavorevoli al reo; è ritenuta, invece, legittima l'analogia *in bonam partem*, la quale produce effetti positivi per il reo.

- **Il principio di irretroattività della norma penale.**

Ai sensi dell'art. 11 delle preleggi "la legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha carattere retroattivo"; tuttavia, tale principio di carattere generale, è recepito nella Costituzione in modo limitato in materia penale: l'art. 25, comma 2 Cost. stabilisce, come già visto, che "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".

La successione delle norme penali nel tempo è disciplinata dall'art. 2 c.p., il quale pone una serie di regole:

- il primo comma dispone che "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato" (fenomeno della nuova incriminazione).
- Il secondo comma vieta che un soggetto sia punito "per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più reato; e se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali" (fenomeno dell'*abolitio criminis*).
- Il terzo comma stabilisce il principio della retroattività della norma penale più favorevole al reo: "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e quella posteriore sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile".
- Il quarto comma esclude l'applicazione del principio della retroattività della norma più favorevole al reo nei casi di leggi eccezionali (che disciplinano casi straordinari) e di leggi temporanee (che hanno una durata fissata dal legislatore).
- L'ultimo comma dell'art. 2 c.p., infine, estende l'applicazione dei principi in materia di successione delle leggi penali ai casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e ai casi di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.

Da questa disposizione, letta alla luce dell'art. 25, comma 2 Cost., deriva una deroga in materia penale all'art. 77 Cost., nella parte in cui stabilisce la cessazione degli effetti *ex tunc* (dall'origine) del decreto non convertito in legge. Il principio della irretroattività della norma più sfavorevole e della retroattività di quella più favorevole, quindi, fa sì che si applichi il decreto-legge decaduto se più favorevole della disposizione previgente.

Gli stessi principi si ritiene debbano essere applicati anche nei casi di disposizioni legislative dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale.

2. LA STRUTTURA FORMALE DEL REATO

Dopo aver esposto i fondamentali principi della responsabilità penale, si ritiene utile analizzare brevemente la struttura formale del reato.

Il reato è costituito da due elementi, uno oggettivo e uno soggettivo.

L'ELEMENTO OGGETTIVO

L'elemento oggettivo del reato è il fatto materiale delineato dalla legge; esso consiste in un comportamento umano, che può essere commissivo (es. la sottrazione di una cosa altrui a chi la detiene) oppure omissivo (es. l'omissione di un atto d'ufficio; l'omissione della denuncia di reato).

Nei c.d. *reati omissivi propri* la condotta punita è il mancato compimento dell'azione comandata dalla norma penale e non occorre il verificarsi di alcun evento.

Nei c.d. *reati omissivi impropri*, invece, è punito il mancato impedimento di un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire ed è quindi necessario il verificarsi di tale evento. Infatti, ai sensi dell'art. 40, comma 2 c.p. "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".

Sotto il profilo dell'elemento oggettivo, i reati si distinguono anche in reati *di mera condotta* e *reati di evento*. I primi sono costituiti semplicemente dall'azione od omissione vietata dalla legge (es. l'appropriazione di denaro della pubblica Amministrazione nel peculato), a prescindere da ogni conseguente evento, mentre i secondi si realizzano solo se la condotta provoca un determinato evento (es. la morte di una persona nell'omicidio), in mancanza del quale non c'è il reato.

Un'altra distinzione è quella tra *reati di pericolo*, per i quali è sufficiente che il bene giuridico tutelato dalla legge penale sia solo minacciato (es. la possibilità di conseguenze dannose nell'avvelenamento di sostanze alimentari) e *reati di danno*, per i quali è necessario che il bene protetto sia effettivamente leso (es. la perdita della vita nell'omicidio).

Dal punto di vista dell'agente, si differenziano i *reati comuni*, che possono essere commessi da chiunque (per es. furto), dai *reati propri*, in cui per l'esistenza del reato è necessaria una particolare qualifica dell'agente, che lo pone in una speciale relazione con il bene protetto dalla norma (per es. la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio nella corruzione).

L'ELEMENTO SOGGETTIVO

L'elemento soggettivo del reato è costituito dall'atteggiamento psicologico antidoveroso dell'agente, che rende a lui riferibile il fatto e può essere il dolo o la colpa.

Il dolo è rappresentazione e volontà del fatto configurato dalla legge come reato; ai sensi dell'art. 43, comma 1 c.p. il reato "è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione".

La colpa è l'atteggiamento antidoveroso del soggetto, al quale si rimprovera di avere realizzato "involontariamente ma pur sempre attraverso la violazione di regole doverose di condotta, un fatto di reato, che egli poteva evitare mediante l'osservanza, esigibile, di tali regole" (MANTOVANI, *Diritto penale*, Cedam, Padova, 1999, p.339); ai sensi dell'art. 43, comma 4 c.p. il reato "è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline".

Sia nel dolo sia nella colpa è necessario che il fatto sia psicologicamente attribuibile all'agente, perciò occorre accertare se sia o meno rilevante l'ignoranza della norma penale violata; in virtù del principio di colpevolezza, infatti, l'agente sembrerebbe rimproverabile solo se a conoscenza del disvalore penale della sua condotta. Ai sensi dell'art. 5 c.p. "nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale" (*ignorantia legis non excusat*).

La Corte costituzionale (sent. 24.3.1988 n. 364), tuttavia, ha mitigato il rigore di questa disposizione, dichiarandone l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 25 e 27 Cost., nella parte in cui non esclude dalla inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile. Così l'art. 5 c.p. deve essere riletto in questo modo: "l'ignoranza della legge penale non scusa, tranne che si tratti di ignoranza inevitabile". Se, infatti, l'*ignorantia legis* è evitabile, l'agente è rimproverabile e punibile, perché non prendere conoscenza delle norme penali manifesta ostilità o quanto meno indifferenza verso l'ordinamento giuridico.

Al fine di stabilire quando ricorra un caso di ignoranza inevitabile, la Corte detta poi alcuni criteri oggettivi o misti e mai soggettivi; si tratta soprattutto di parametri in base ai quali l'errore di diritto è inevitabile in ipotesi di impossibilità di conoscenza della norma penale da parte di ogni cittadino, ad esempio per ambiguità od oscurità del testo legislativo, o per orientamenti contrastanti degli organi giurisdizionali.

I reati poi si dividono in due categorie,

- i delitti e
- le contravvenzioni,

in base alle pene stabilite dalla legge. I primi sono puniti con l'ergastolo, la reclusione e la multa, mentre le seconde con l'arresto e l'ammenda.

L'elemento soggettivo si atteggia diversamente nell'uno e nell'altro caso: per i delitti il dolo è la regola e la colpa l'eccezione (come dispone l'art. 42, comma 2 c.p., cosicché la condotta colposa è punibile solo nei casi previsti dalla legge) mentre per le contravvenzioni è indifferente la presenza del dolo o della colpa.

Infine, alcuni reati sono **perseguibili d'ufficio** dall'Autorità giudiziaria, che si attiva sulla semplice base della notizia di reato; altri invece sono perseguibili solo se interviene una richiesta in tal senso della persona offesa, la querela.

La querela, dunque, è l'atto facoltativo attraverso cui la persona offesa manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato per cui non si debba procedere d'ufficio; anche un ente collettivo, che sia dotato o no di personalità giuridica, può proporre querela per mezzo del suo legale rappresentante (art. 337, comma 3 c.p.p.), individuato in base alle norme di legge o di statuto.

Dalla querela si distingue la denuncia; essa è l'atto con cui qualsiasi persona, anche diversa dall'offeso, porta a conoscenza del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria l'esistenza di un fatto in cui si riconoscono gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio.

Salvo ipotesi particolari (delitti contro la personalità dello Stato punibili con l'ergastolo, sequestro di persona a scopo di estorsione; **reati perseguibili d'ufficio di cui il pubblico ufficiale venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni**), si tratta di un atto facoltativo, come emerge dalla formulazione dell'art. 333 c.p.p. ("ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio *può* farne denuncia"). Si noti che la denuncia non può essere anonima, ma, se resa in forma scritta, deve essere sottoscritta dal denunziante (o dal suo procuratore – art. 333, comma 2 c.p.p.).

Su tali questione si tornerà più diffusamente (si veda *infra* 4).

3. ALCUNI REATI CHE RIGUARDANO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Sembra utile soffermare l'attenzione su alcune fattispecie di reato che possono riguardare la gestione dell'istituzione scolastica. Si tratta di delitti contro la pubblica Amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'onore e di illeciti che colpiscono altri beni giuridici (reati di falso, reati informatici, pedofilia e violenza sessuale sui minori).

Per quanto concerne i primi, essi sono disciplinati nel II titolo del secondo libro del codice penale e possono essere commessi tanto da soggetti che esercitano funzioni pubbliche, quanto da privati. Saranno trattati solo illeciti appartenenti alla prima categoria, cioè reati propri di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.

3.1. I DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dall'osservazione delle fattispecie di questa categoria, emerge la volontà del legislatore di garantire che gli appartenenti alla P.A. agiscano secondo le norme che disciplinano il loro potere. Nel ricercare quali siano i beni giuridici tutelati da queste norme incriminatrici, occorre fare riferimento alla Carta costituzionale; in particolare l'art. 97 dispone che "i pubblici uffici sono organizzati...in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione".

Sono l'imparzialità e il buon andamento, dunque, i beni oggetto di tutela e alla luce di essi devono essere interpretate le norme in esame.

"Imparzialità e buon andamento (...) altro non sono se non modi di esplicazione della legalità cui l'attività pubblica deve sempre uniformare la sua azione; ben si può dire, allora, che è *la legale esplicazione dei pubblici poteri* che costituisce il centro della protezione penale" (STORTONI, *Delitti contro la pubblica amministrazione*, in AA.VV. *Diritto penale – lineamenti di parte speciale*, Monduzzi, Bologna, 1998, p.76).

In particolare, nello svolgimento dell'attività amministrativa, l'imparzialità consiste nell'agire senza discriminazioni, ma perseguendo anche l'interesse concreto, e in questo senso parziale, della pubblica Amministrazione (e differisce quindi dall'imparzialità del giudice che è terzietà assoluta, cioè neutralità rispetto a qualsiasi interesse anche dello Stato) (STORTONI, *cit.*, p.77).

Per buon andamento deve invece intendersi la capacità della P.A. di perseguire e raggiungere i fini assegnati dalla legge.

LE NOZIONI DI PUBBLICO UFFICIALE E DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

La nozione di pubblico ufficiale è sempre stata molto controversa in dottrina e in giurisprudenza, a causa della incertezza della definizione normativa contenuta nell'originaria formulazione degli artt. 357 e 358 c.p.

L'art. 357 c.p. (nella nuova formulazione dettata dalla L. n. 86/1990 e modificata dalla L. n. 181/1992) definisce pubblico ufficiale colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; determina poi la nozione di pubblica funzione amministrativa sulla base di parametri sia esterni che interni a tale pubblica funzione.

I limiti esterni consistono nella regolamentazione di essa da parte di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

I limiti interni sono dati dall'attività di formazione e manifestazione della volontà dell'Amministrazione e dall'esercizio di poteri autoritativi o certificativi.

Se è chiaro che l'elemento caratterizzante del pubblico ufficiale è l'esercizio di una funzione pubblica, non esiste tuttavia in dottrina una definizione univoca di funzione pubblica; pertanto, anche dopo la riforma del 90-92, permane molta incertezza circa la precisa individuazione del pubblico ufficiale.

Al fine di ridurre i dubbi nell'applicazione della legge, si tengano presenti alcuni criteri di massima come orientamento; la qualifica di pubblico ufficiale deve essere attribuita:

- ai soggetti che concorrono a formare o formano la volontà della pubblica amministrazione o la rappresentano all'esterno;
- a tutti coloro che sono dotati di poteri autoritativi;
- a tutti coloro che sono dotati di poteri certificativi.

La giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 7958/1992) considera poteri autoritativi non solo quelli coercitivi, ma anche tutte quelle attività espressione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto che si trova su un piano non paritetico rispetto all'autorità; ritiene poi poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione a cui è attribuita rilevanza probatoria.

La nozione di incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) ha carattere residuale e comprende coloro che esercitano attività di carattere intellettuale, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorialità e complementarietà (Cass. SS. UU., 11-7-1992, n. 7958).

Per quanto interessa ai fini della presente trattazione, i dirigenti scolastici sono pacificamente considerati pubblici ufficiali, così come i direttori amministrativi dei Conservatori e delle Accademie. Ad analoga conclusione pare potersi pervenire con riferimento ai Direttori dei servizi generali e amministrativi.

I docenti sono pubblici ufficiali quando compiono attività amministrativa, quale quella di valutazione degli alunni; sono invece incaricati di pubblico servizio quando svolgono l'attività didattica, che non comporta, isolatamente considerata, l'esercizio di alcun potere autoritativo.

IL PECULATO (ART. 314 C.P.)

Questa fattispecie criminosa punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio il quale, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

La riforma del 1990 ha compreso nel reato di peculato anche la fattispecie della malversazione ai danni del privato (nella previgente normativa, peculato e malversazione erano distinti a seconda della proprietà pubblica o privata del bene oggetto di appropriazione). In questo modo, tale reato offende sia l'interesse patrimoniale inerente alla cosa sottratta (della P.A. o del privato), sia l'interesse alla legalità, al buon andamento e all'imparzialità della P.A.

La appropriazione della cosa consiste nella creazione, da parte del reo, di una situazione di fatto simile a quella del proprietario con sacrificio del diritto di quest'ultimo, accompagnata dalla volontà di servirsi della cosa *uti dominus* (STORTONI, *cit.*, p.110).

Per "cosa mobile" deve intendersi "ogni entità oggettiva materiale non qualificabile come persona e idonea ad essere trasportata da un luogo ad un altro secondo la sua funzione sociale" (FIANDANCA-MUSCO, Diritto penale, 2001, I, p. 189)

Occorre sottolineare che il possesso e la disponibilità devono trovare la loro origine giuridica (e non la mera occasione) nella posizione che il soggetto riveste in seno alla P.A. (STORTONI, *cit.*, p.114).

La condotta del docente che trattiene somme destinate alla gita scolastica integra la fattispecie del peculato e non quella di appropriazione indebita, in quanto:

- nell'attività di raccolta del denaro necessario alla gita, il docente riveste la qualifica di pubblico ufficiale;
- le somme raccolte dagli studenti per la gita scolastica sono pertinenti alle attività didattiche della scuola, per cui il docente detiene il denaro raccolto "per ragione del suo ufficio o servizio";
- il rapporto fra il docente e la gestione del denaro destinato alla gita scolastica non può considerarsi occasionale. (Cass. pen. sez. VI, 03-08-2005 n. 29461)

L'art. 314, comma 2 c.p. prevede poi il c.d. peculato d'uso, sanzionando più lievemente l'uso momentaneo della cosa fatto dal reo a cui segue l'immediata restituzione.

La condotta del dipendente pubblico che, fuori da situazioni eccezionali d'urgenza, usi il telefono d'ufficio per ragioni private secondo un orientamento giurisprudenziale è ascrivibile alla figura del peculato d'uso di cui all'art. 314 comma 2 c.p., "in quanto con tale condotta realizza un'interversione del possesso dell'apparecchio telefonico, a lui affidato esclusivamente per ragioni d'ufficio" (Cass. pen. sez. VI, 24-06-1997, n. 7364); secondo un altro orientamento è invece ascrivibile alla figura del peculato ordinario di cui all'art. 314 comma 1 c.p. in quanto il fatto lesivo "si sostanzia non nell'uso dell'apparecchio telefonico quale oggetto fisico, bensì nell'appropriazione, che attraverso tale uso si consegue, delle energie formate da impulsi elettronici occorrenti per le conversazioni telefoniche anche in considerazione del fatto che tali energie non sono immediatamente restituibili, dopo l'uso" (Cass. pen. sez. VI, 14-12-2001, n. 3883; Cass. pen. sez. VI, 17-02-2003, n. 7772).

Procedibilità:
d'ufficio

Autorità giudiziaria competente:
Tribunale collegiale

LA CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

L'art. 317 c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Nel concetto di utilità di cui all'art. 317 c.p. sono ricomprese le prestazioni sessuali (Cass. S.U., 23-06-1993 n.7).

Tale reato si fonda sul *metus publicae potestatis*, per cui la vittima è in uno stato di soggezione e sudditanza nei confronti di colui che esercita un potere pubblico.

Integra il delitto di tentata concussione la condotta del docente che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, compie atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere delle studentesse a promettergli indebitamente prestazioni a sfondo sessuale per ottenere agevolazioni nelle interrogazioni.

”La condotta costringitiva (o, ancor più, quella induttiva), può estrinsecarsi semplicemente in una pressione psicologica sul soggetto passivo a sottostare a una ingiusta richiesta, essendo l'oggettivo condizionamento della libertà morale della persona offesa, e non l'effetto psicologico che eventualmente da esso consegue, configurabile come parte integrante della fattispecie criminosa.

Pertanto, chi è costretto o indotto a dare o a promettere indebitamente una utilità in conseguenza dell'abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale non deve necessariamente trovarsi in uno stato soggettivo di timore, potendo determinarsi al comportamento richiesto per mero calcolo economico, attuale o futuro, o per altra valutazione utilitaristica.”(Cass. pen. sez. VI, 23-07-2009 n. 30764)

I beni giuridici tutelati sono da un lato il buon andamento e l'imparzialità della P.A., dall'altro la libera determinazione dei privati anche in ordine alla gestione del loro patrimonio. Si osservi che la costrizione o l'induzione non sono di per sé sufficienti a configurare il delitto, ma devono essere associate all'abuso della qualità o dei poteri dell'agente, cioè a un impiego distorto e viziato degli stessi.

Procedibilità:
d'ufficio

Autorità giudiziaria competente:
Tribunale collegiale

LA CORRUZIONE (ARTT. 318 E 319 C.P.)

L'essenza del delitto di corruzione, reato a concorso necessario, consiste nell'accordo tra il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) ed il privato, avente per oggetto il compimento da parte del pubblico funzionario di un atto del suo ufficio (*corruzione impropria*, ex art. 318 c.p.) o di un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio o, ancora, il mancato compimento di un atto del suo ufficio (*corruzione propria*, ex art. 319 c.p.), e la dazione o la promessa da parte del privato di una retribuzione, in denaro o altra utilità.

“Ai fini della configurazione del reato di corruzione, per **atto d'ufficio** deve intendersi non già l'atto formale di natura legislativa, amministrativa o giudiziaria, bensì **un qualsiasi atto che costituisca concreto esercizio di poteri inerenti all'ufficio**, e quindi anche un qualsiasi comportamento materiale che sia in rapporto di causalità con la retribuzione non dovuta.”(Cass. pen. sez. VI, 22-11-2006 n. 38698).

"Le **piccole regalie d'uso** possono escludere la configurabilità del reato di corruzione per il compimento di un atto dell'ufficio come previsto dall'art. 318 c.p., mai di quello di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio previsto dall'art. 319 c.p., perché solo nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo donativo di cortesia non abbia avuto influenza nella formazione dell'atto stesso." (Cass. pen. sez. VI, 13-03-1995 n. 2804)

In rapporto al momento temporale in cui il pubblico funzionario riceve il denaro o altra utilità si distingue *corruzione antecedente*, quando l'agente pubblico li riceve per un atto che deve ancora compiere, e *corruzione susseguente*, quando li riceve per un atto che ha già compiuto.

Procedibilità:
d'ufficio

Autorità giudiziaria competente:
Tribunale collegiale

L'ABUSO D'UFFICIO (ART. 323 C.P.)

Il reato di abuso d'ufficio, oggetto di diverse modifiche che si sono succedute nel tempo, è stato riformulato dalla L. n. 234/1997. È punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

La nuova formulazione è volta a conferire maggiore determinatezza alla fattispecie che, nella precedente enunciazione (la condotta materiale si riferiva al solo abusare dell'ufficio) rischiava di generare "sconfinamenti dall'area dell'illegittimità amministrativa delle determinazioni adottate (con particolare riferimento al vizio di eccesso di potere) a quella della illiceità penale.

La maggiore tassatività della disposizione è ottenuta riducendo le ipotesi di illegittimità amministrativa che assumono rilievo ai fini penalistici (violazione di norme di leggi e di regolamenti e violazione del dovere di astensione)".

È configurabile il delitto di abuso d'ufficio nella condotta di un insegnante di scuola statale che, in occasione dei colloqui con i genitori di taluni allievi, abbia segnalato ai medesimi, i quali chiedevano l'indicazione del nome di un insegnante privato, la disponibilità propria o del proprio figlio a seguire a pagamento gli allievi nelle ore pomeridiane; ciò nella prospettiva, sia pure tacita, di una più favorevole valutazione ufficiale del profitto scolastico di tali allievi. In tale condotta, infatti, sono identificabili tutti gli elementi richiesti dall'art. 323 c. p. per l'integrazione del reato "de quo", vale a dire l'"abuso", posto in essere con la sostituzione di un fine meramente privato a quello pubblico nei contatti con i genitori e nel giudizio sugli allievi, per effetto della quale le due attività non hanno realizzato gli scopi loro assegnati dalla legge, e il dolo specifico, consistente nell'intento di procurare al proprio figlio un illecito vantaggio patrimoniale. (Cass. pen. sez. VI, 13-06-1991 n. 6587).

Procedibilità:
d'ufficio

Autorità giudiziaria competente:
Tribunale collegiale

IL RIFIUTO O L'OMMISSIONE DI ATTI DI UFFICIO (ART. 328 C.P.)

Nel primo comma dell'art. 328 c.p. (rifiuto di atti d'ufficio) viene sanzionato il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio, che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene o di sanità, deve essere compiuto senza ritardo.

Nel secondo comma dell'art. 328 c.p. (omissione di atti d'ufficio) è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, fuori dalle ipotesi di cui al primo comma, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo; tale richiesta deve essere redatta per iscritto e il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Si deve osservare come il delitto di rifiuto di atti d'ufficio sia caratterizzato, oltre che per il rifiuto a porre in essere l'atto dovuto (che è condotta diversa dalla omissione), anche per la funzionalizzazione dell'atto stesso a una delle ragioni individuate dalla norma, non sussistendo il reato in caso di ragioni diverse da quelle indicate. L'omissione di atti d'ufficio, invece, concerne tutti gli atti amministrativi, senza limiti connessi alla loro funzione.

La disciplina sanzionatoria di cui all'art. 318 c.p. non è applicabile ai rapporti tra le pubbliche amministrazioni (Cass. pen. sez. VI, 06-02-1998 n. 2351).

Questa fattispecie pone alcuni problemi di coordinamento con le disposizioni che disciplinano il procedimento amministrativo (L. n. 241/1990).

In particolare, si è ritenuto (Trib. Piacenza 18 dicembre 1993) che la richiesta rilevante ai fini della norma in esame debba essere avanzata dopo la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento amministrativo; diversamente, infatti, si imporrebbe a tutti i procedimenti un termine di trenta giorni, in evidente contrasto con l'art. 2, comma 2, L. n. 241/1990, che prevede termini differenziati per i diversi tipi di procedimenti amministrativi.

Pertanto, al fine della configurabilità del delitto in questione, è necessaria:

- un prima istanza alla quale è connessa l'avvio del procedimento;
- una seconda istanza di messa in mora, con la quale si richiede per iscritto, ma senza vincoli di particolare formalità, all'amministrazione di provvedere.

Il termine di 30 giorni decorre da questa seconda istanza.

Se la messa in mora fosse notificata dal privato prima che sia trascorso il termine per la conclusione del procedimento, la messa in mora avrebbe effetto (e comincerebbe a decorrere il termine dei trenta giorni) soltanto una volta che tale termine sia scaduto.

La richiesta del privato deve atteggiarsi come vera diffida ad adempiere, non assumendo rilievo una semplice richiesta di informazioni o di chiarimenti o di sollecitazione volta ad ottenere l'adozione del provvedimento amministrativo (Cass. pen. sez. VI 14-07-2000 n. 8263).

Un'altra questione riguarda l'individuazione del destinatario della richiesta, soggetto che è anche l'autore del reato. Si è ritenuto che, essendo il fine principale della fattispecie incriminatrice l'emanazione dell'atto dovuto, e dovendo considerarsi la giustificazione del ritardo come sostitutiva di quest'ultimo, ne deriva che non può commettere il reato il soggetto che non ha la competenza ad emanare l'atto richiesto (come, per esempio, il responsabile del procedimento se non è anche competente ad emettere l'atto definitivo del procedimento).

Si noti, infine, che questo reato presuppone la doverosità dell'adozione dell'atto: deve trattarsi, quindi, di casi in cui l'Amministrazione ha un obbligo ad agire.

È altresì necessario, perché possa ritenersi integrata la fattispecie in esame, che la richiesta scritta provenga non da un privato qualsiasi ma da colui che abbia un interesse qualificato al compimento dell'atto.

La richiesta del privato "deve riflettere un interesse personale e diretto alla emanazione di un atto o di un provvedimento identificabile in una posizione giuridica soggettiva di diritto soggettivo o di interesse legittimo, con esclusione di qualsiasi situazione che attenga ad interessi di mero fatto"(Cass. pen. sez. VI, 13-11-2003 n. 18033).

Procedibilità:
d'ufficio

Autorità giudiziaria competente:
Tribunale collegiale

3.2. I DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

VIOLENZA O MINACCIA A UN PUBBLICO UFFICIALE (ART. 336 C.P.)

L'art. 336 c.p. punisce chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio.

E' prevista un'ipotesi delittuosa più lieve se il fatto è commesso per costringere le persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio o comunque per influire su di essa.

Le due ipotesi si distinguono in ragione del diverso elemento soggettivo dovendo la "costrizione" riguardare nel primo caso "un atto contrario ai doveri d'ufficio" e nel secondo caso "un atto d'ufficio" o comunque l'"influenza" sul pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. In entrambi i casi la norma sanziona ogni condotta diretta a conseguire gli scopi indicati attraverso l'uso di violenza o minaccia.

Per violenza, deve intendersi ogni mezzo idoneo a coartare l'altrui volere; la minaccia può riguardare sia il pubblico ufficiale che un terzo, il cui legame con il pubblico ufficiale sia tale da creare costrizione.

La minaccia consiste nella prospettazione di un male futuro ed ingiusto.

Il male prospettato deve consistere nella lesione o messa in pericolo di beni giuridici del soggetto passivo o di altri soggetti a lui collegati da vincoli di parentela o affetto.

La giurisprudenza tende comunque ad accomunare le nozioni di violenza e minaccia, essendo che la configurabilità del reato non si richiede né che la violenza si manifesti attraverso una aggressione fisica né che alla minaccia segua la realizzazione del male minacciato.

Il reato è a dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia a un pubblico ufficiale nella consapevolezza delle funzioni da questi esercitate per realizzare gli scopi descritti dalla norma.

La raccomandazione ad un docente universitario per il superamento degli esami da parte di uno studente, in genere irrilevante sul piano penale, assume la consistenza di una condotta illecita, che può dar luogo alla commissione del reato di cui all'art. 336 c.p., quando è accompagnata da comportamenti che esulano la semplice segnalazione e sfociano nella pressione illecita.

In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione (Cass. pen. sez. VI, 28-09-2006 n. 5777) ha ritenuto corretta la configurazione del reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nella specie aggravato ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1991, nelle raccomandazioni effettuate a docenti universitari da studenti, associati alla malavita locale, in favore di propri colleghi, realizzate, con atteggiamenti di controllo dell'adesione alla segnalazione, mediante la presenza allo svolgimento degli esami e con modalità tali da far prospettare la minaccia di conseguenze ritorsive ad opera di associazioni criminali operanti nell'ambiente universitari.

Tale reato si differenziava dalla figura dell'oltraggio a pubblico ufficiale o a pubblico impiegato che prestasse un pubblico servizio. Tali ultime fattispecie, in origine previste dagli artt. 341 e 344 c.p. punivano chiunque offendesse l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio in sua presenza o a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, anche mediante scritti a lui diretti. Il reato è stato depenalizzato per effetto della L. 25 giugno 1999, n. 205 e le condotte descritte sono ora sanzionate quale illecito amministrativo.

Procedibilità:
d'ufficio

Autorità giudiziaria competente:
Tribunale monocratico

RESISTENZA A UN PUBBLICO UFFICIALE (ART.337 C.P.)

L'art. 337 c.p. punisce chiunque usi violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio mentre compie un atto dell'ufficio o servizio o a coloro che, richiesti, gli prestino assistenza.

La Corte Costituzionale (sentenza 27 dicembre 1996, n. 427) ha avuto occasione di dichiarare in relazione agli artt. 337 e 336 c.p.c. che nei reati di resistenza e violenza e minaccia a pubblico ufficiale "non viene in preminente considerazione il diritto personale del cittadino investito di pubblica funzione al rispetto della propria dignità e libertà privata, bensì il diritto-dovere della stessa P.A. di non subire intralci nell'assolvimento dei suoi compiti, sicché il maggior livello della sanzione minima non è rivolto a punire la violazione di una privilegiata posizione personale connessa ad una ormai tramontata configurazione dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini, ma la maggior offesa arrecata alla P.A. da una condotta volta ad impedire con violenza o minaccia l'attuazione della sua volontà".

Anche questo reato, come già quello di violenza o minaccia a pubblico ufficiale è tipizzato sul piano teleologico, sul piano cioè della finalità della condotta.

Nella fattispecie non rientrano né la semplice disobbedienza né la mera resistenza passiva, ma solo i comportamenti positivi (e, fra questi, quelli astrattamente idonei a impedire l'attività del funzionario ponendo in pericolo la sua incolumità fisica o comunque tali da frustrare di fatto lo svolgimento dell'attività della P.A.).

La materialità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale è integrata anche dalla cosiddetta **violenza impropria**, la quale, pur non aggredendo il suddetto soggetto, si riverbera negativamente nell'esplicazione della relativa funzione pubblica, impedendola o semplicemente ostacolandola. Pertanto integra il reato di resistenza a un pubblico ufficiale il fatto di chi, non rispettando l'alt intimatogli dagli agenti, dirige verso di loro il proprio veicolo per poi proseguire la fuga nonostante l'inseguimento da parte di questi ultimi. (Cass. pen. sez. VI. 08-04-2003 n. 31716).

Procedibilità:
d'ufficio

Autorità giudiziaria competente:
Tribunale monocratico

INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO O DI UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ (ART. 340 C.P.)

L'art. 340 c.p. punisce chiunque, fuori dai casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o di un servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. L'interesse tutelato dalla norma è il buon andamento della P.A. intesa nel caso quale regolarità e continuità della funzione o del servizio pubblico. Il problema maggiore posto dalla norma è dato dalla compatibilità con l'art. 40 Cost. (si consideri che il codice penale è del 1933 e la Costituzione repubblicana del 1947). La Corte Costituzionale (sent. n. 222 del 3 agosto 1976) ha infatti affermato la legittimità dello sciopero anche se esso implica l'interruzione di pubblici servizi, salvo che si tratti di servizi il cui funzionamento debba considerarsi indispensabile per la collettività. Sotto questo profilo, il parametro di riferimento è rappresentato dalla L. 12 giugno 1990, n. 146.

Soggetto attivo del reato è chiunque (dunque tanto un *estraneo* alla P.A. quanto un *intraneo*) purché l'astensione volontaria dal lavoro non sia qualificabile come esercizio del diritto di sciopero.

La condotta consiste indifferentemente nell'interruzione o nel turbamento del pubblico servizio, intendendosi per turbamento l'effettiva (e non solo potenziale) irregolarità del servizio, essendone irrilevante entità e durata. Sotto il profilo della condotta, la giurisprudenza ha affermato che il reato sussiste:

- in relazione alla condotta del direttore di uno stabilimento industriale che aveva dato disposizioni di non fare entrare in azienda gli ispettori dell'usl fino all'arrivo del responsabile della sicurezza (Cass. 24 aprile 2001, n. 24068);
- in relazione alla condotta del dirigente di una usl che dispone la chiusura pomeridiana di un ufficio (l'ufficio tickets) (Cass. 12 febbraio 1998);
- in relazione alla condotta di un docente che si assenta ingiustificatamente dal servizio lasciando l'aula dove doveva svolgere la lezione e quindi non presentandosi a svolgere il servizio di vigilanza durante lo svolgimento di un concorso (Cass. 30-04-1997, n. 6654);
- in relazione alla condotta del padre di un alunno che durante la lezione schiaffeggia un compagno del figlio offendendo la maestra e la bidella ed interrompendo così la lezione (Cass. 01.12.1956).

Il dolo consiste nella coscienza e volontà di provocare l'interruzione o il turbamento del pubblico servizio, anche se come risultato meramente potenziale: il reato è escluso dall'erroneo convincimento sulla sussistenza di una causa di giustificazione. Ad esempio il reato è stato escluso in relazione alla condotta di studenti che abbiano occupato un edificio scolastico per l'erronea supposizione del legittimo esercizio del diritto di critica nei confronti delle autorità scolastiche (Cass. 10.4.1989; Pret. Pistoia 6.11.1991). Contrario il parere di recente giurisprudenza di legittimità che, ritenendo palese il superamento dei limiti all'esercizio del diritto di critica all'istituzione scolastica, ritiene configurabile il reato di cui all'art. 340 c.p. nell'occupazione temporanea di edifici scolastici (Cass. pen. sez. II, 20-09-2007 n. 35178).

Procedibilità:
d'ufficio

Autorità giudiziaria competente:
Tribunale monocratico

ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE (ART. 348 C.P.)

Tale fattispecie punisce chiunque esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

L'art. 348 c.p. è norma penale in bianco; essa presuppone l'esistenza di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, che prescrivano una speciale abilitazione dello Stato ed impongano l'iscrizione in uno specifico albo, configurando così le cosiddette professioni protette (ad esempio avvocato, medico, dottore commercialista etc.).

Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame è l'interesse generale, riferito alla pubblica amministrazione, che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge (*ex multis* Cass. pen. sez. VI 6-2-1985, n. 1207).

Dalla *ratio* della norma deriva che è irrilevante lo scopo di lucro e, in genere, qualsiasi movente di carattere privato o di beneficenza; non esclude, quindi, il reato la gratuità della prestazione professionale e neppure il consenso del destinatario della prestazione abusiva (Cass. pen., sez. II, 21-10-2000 n. 10816).

L'esercizio della professione è abusivo non solo quando l'agente sia sfornito del titolo, ma anche quando non abbia adempiuto alle prescritte formalità, fra le quali vi è la mancata iscrizione all'Albo professionale (Cass. pen. sez. VI, 16-4-1998, n. 4545); tale reato ricorre altresì ove gli atti riservati ad una professione siano compiuti da colui che sia stato destinatario di un provvedimento di cancellazione dall'Albo da parte dei competenti organi dell'associazione professionale (Cass. pen. sez. V, 19-11-2001, n. 41142).

L'elemento soggettivo di questo reato è il dolo consistente nella consapevolezza della mancanza del titolo abilitativo e nella volontà di compiere l'attività che si sa di non poter compiere.

"Poiché la libera attività professionale da parte del docente presuppone il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 92 comma 6 d.p.r. n. 417/1974, cui l'ordinamento giuridico subordina la liceità del comportamento del docente e, cioè, l'esercizio anche della libera professione da parte del docente, in mancanza di tale atto autorizzativo l'esercizio della libera professione da parte del docente integra il delitto di cui all'art. 348 c.p., il quale contiene un rinvio ad altre norme per tutto ciò che riguarda l'esercizio delle professioni." (Pretura Città di Castello, 09-05-1981 n. 625)

Procedibilità:
d'ufficio

Autorità giudiziaria competente:
Tribunale monocratico

INADEMPIMENTO DI CONTRATTI DI PUBBLICHE FORNITURE (ART. 355 C.P.)

Questa fattispecie punisce chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio.

Si tratta di reato proprio, configurabile solo se l'autore riveste la qualificazione o si trovi nella particolare posizione richiesta dalla norma incriminatrice (Cass. pen., sez. VI, 19-12-1991, n. 12889).

Ai fini penalistici per "contratto di fornitura" si intende non un tipo specifico di contratto, ma ogni strumento contrattuale (compravendita, somministrazione, appalto, ecc.) destinato a procurare alla P.A. cose od opere ritenute ad essa necessarie.

Sotto il profilo oggettivo, per commettere il reato in esame, non basta il mero inadempimento degli obblighi sorgenti dal contratto di fornitura stipulato con la pubblica amministrazione, ma occorre altresì che, per effetto dell'inadempimento, vengano a mancare, in tutto o in parte, le cose od opere necessarie allo stabilimento o al servizio pubblico.

La norma incriminatrice, quindi, configura un reato di evento mediante omissione, in quanto l'inadempimento contrattuale è punito solo se determini l'evento di pericolo costituito dalla mancanza di cose od opere necessarie alla P.A. (Cass. pen., sez. VI, 28-1-1999, n.1174).

L'elemento soggettivo può essere tanto il dolo, quanto la colpa; in quest'ultimo caso è prevista una diminuzione della pena.

Il comma 2 dell'art. 355 c.p. prevede un aggravamento di pena ove la fornitura riguardi:

- 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria o alle comunicazioni telegrafiche e telefoniche;
- 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
- 3) cose od opere destinate ad ovviare ad un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Sono puniti allo stesso modo i subfornitori, i mediatori e i rappresentanti dei fornitori, quando, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

Procedibilità:
d'ufficio

Autorità giudiziaria competente:
Tribunale monocratico

FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Il bene giuridico tutelato è la corretta e leale esecuzione del contratto di pubbliche forniture e il buon funzionamento dei pubblici uffici o servizi.

Soggetto attivo del reato in esame può essere anche colui il quale, pur non essendo la parte vincolata dal contratto di fornitura, abbia assunto l'obbligo di dare esecuzione (anche in parte) allo stesso contratto, incluso ad esempio chi si sia obbligato a trasportare e a consegnare all'ente pubblico la merce oggetto di un contratto tra questi e un terzo (Cass. pen. sez. III, 22-3-1991, n. 3264); il reo può essere altresì il subfornitore (Cass. pen. sez. VI, 9-11-1982, n. 10556).

Quanto all'elemento materiale, l'espressione "commette frode" non allude necessariamente a un comportamento subdolo o artificioso, ma si riferisce a ogni violazione contrattuale effetto di malafede, a prescindere dal proposito dell'autore di conseguire un indebito profitto dal danno patrimoniale che possa risentire l'ente committente (*ex multis* Cass. pen. sez. VI, 16-2-2000, n. 1823).

L'elemento soggettivo del delitto in esame è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di effettuare una prestazione diversa per quantità e qualità da quella dovuta, senza che occorra anche il proposito dell'agente di conseguire un indebito profitto o di danneggiare l'acquirente (Cass. pen., sez. IV, 4-11-1999, n. 12535).

È previsto un aumento della pena ove la fornitura riguardi:

- 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria o alle comunicazioni telegrafiche e telefoniche;
- 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
- 3) cose od opere destinate ad ovviare ad un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Procedibilità:
d'ufficio

Autorità giudiziaria competente:
Tribunale monocratico

3.3. I DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

I delitti contro l'amministrazione della giustizia sono contenuti nel titolo III del libro secondo del codice penale. Le fattispecie trattate in questa sede appartengono tutte al capo I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria (mentre il capo II riguarda i delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie e il capo III la tutela arbitraria delle private ragioni).

L'amministrazione della giustizia, che è il bene giuridico tutelato, è il potere statale avente per oggetto il mantenimento, l'accertamento e l'attuazione del diritto. Ai fini della tutela penale, il concetto di amministrazione della giustizia è molto ampio, comprendendo tutti i comportamenti che, in qualche modo abbiano una qualche attinenza con lo scopo ultimo della giustizia.

L'OMESSA DENUNCIA DI REATO (ART. 361)

L'art. 361 c.p. punisce "il pubblico ufficiale il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni".

È prevista un'aggravante se "il colpevole è un ufficiale o agente di polizia giudiziaria che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto". Tali disposizioni non si applicano "se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa".

L'art. 362 c.p. punisce l'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata dall'articolo precedente un reato non punibile a querela del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio.

Ai sensi dell'art. 331 c.p.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del suo servizio, abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio, deve farne rapporto al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Qualora vi siano più ufficiali o incaricati di pubblico servizio che, venuti a conoscenza dello stesso reato, abbiano l'obbligo di denuncia, possono anche redigere e sottoscrivere un'unica informativa.

È corretto e doveroso il comportamento delle docenti e del Dirigente scolastico che, a fronte di alcuni disegni, scritti e discorsi di un'alunna minorenni, che inducono il fondato sospetto di presunti abusi sessuali da parte del padre, dopo opportune verifiche, segnalano tali fatti alle Autorità competenti.

La segnalazione delle insegnanti al Dirigente scolastico è del tutto doverosa quando appare giustificato il dubbio di abusi in danno di minori.

È corretta la condotta del Dirigente scolastico che, ai sensi dell'art. 396 del D.lgs. n. 297 del 1994, porta la situazione a conoscenza dei servizi sociali e che, anche alla luce dei successivi riscontri, denuncia poi i fatti alla Procura della Repubblica, come peraltro richiesto dall'articolo 361 del codice di procedura penale. (Corte d'Appello di Brescia, sez. II, 04-06-2009 n. 563)

IL BENE GIURIDICO TUTELATO

L'amministrazione della giustizia, che è l'interesse tutelato dalla norma in esame, è, come già visto, il potere dello Stato avente per oggetto il mantenimento, l'accertamento e l'applicazione del diritto. Essa è lesa, quindi, dai reati che offendono il retto espletamento della funzione giudiziaria.

Accanto a questo interesse tutelato, generale e comune anche ad altri reati, vi è un interesse specifico protetto dall'art. 361 c.p.: l'esigenza che l'Autorità giudiziaria abbia l'utile conoscenza delle notizie di reato e sia messa così in condizione di esercitare l'azione penale.

IL SOGGETTO ATTIVO DEL REATO

Può commettere il delitto di omessa denuncia di reato tanto il pubblico ufficiale (art. 361 c.p.), quanto l'incaricato di un pubblico servizio (art. 362 c.p.).

L'ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO

La condotta punita consiste nell'omettere o ritardare la denuncia del reato all'Autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire.

La denuncia è un atto a contenuto complesso che comprende l'esposizione degli elementi essenziali dell'accadimento concreto, l'individuazione delle fonti di prova, le generalità, il domicilio e quant'altro sia utile all'identificazione del denunciato, della parte lesa e di coloro che possono riferire circostanze rilevanti per la ricostruzione dell'accaduto (TAGLIARINI, *I delitti contro l'amministrazione della giustizia*, in AA.VV., *Diritto penale – lineamenti di parte speciale*, cit., p.159).

L'omissione è il mancato compimento della denuncia (che è un atto giuridicamente dovuto).

Si ha ritardo quando la denuncia è stata presentata dopo un tale lasso di tempo dalla conoscenza del reato da pregiudicare in modo rilevante gli interessi della giustizia (per esempio, il reato viene denunciato a pochi giorni dalla sua prescrizione, anche se la relativa notizia risaliva a molto tempo prima).

Con riguardo ai termini per presentare la denuncia, ai sensi dell'art. 331 c.p.p. essa deve essere effettuata "senza ritardo", e cioè, come ha specificato la Cassazione, appena sia possibile. Il delitto si consuma nel momento in cui si verifica l'omissione ovvero nel momento della compilazione del rapporto ingiustificatamente tardiva. Si tratta, quindi, di un reato istantaneo (con riferimento ai momenti suindicati); di conseguenza, il fatto che l'autore desista dall'inattività, una volta superati tali momenti, non ha alcun valore giuridico ai fini della sussistenza del reato (Cass. pen., 18-12-1970, n. 1583).

La giurisprudenza ha evidenziato che le cause di estinzione del reato o di non punibilità, diverse dalla insussistenza del fatto, relative al reato da denunciare, non esentano dall'obbligo del rapporto, perché esse possono essere valutate e riconosciute solo dall'Autorità giudiziaria (Cass. pen., 28-5-1980, n. 6876; Cass. pen. 3-2-1986, n. 1244; Cass. pen. sez. VI, 23-07-2002 n. 28124).

L'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico, e consiste nella consapevolezza e volontà di omettere o ritardare la denuncia di un reato punibile d'ufficio.

Si osservi che, secondo la giurisprudenza, l'esistenza di una prassi *contra legem*, in materia di omissione o ritardo dell'atto dovuto (nel nostro caso la denuncia), non può valere ad escludere il dolo, ma può solo suffragare l'ipotesi di un errore sulla doverosità della denuncia; e si tratta di errore inescusabile, perché verte sulla legge penale (v. la responsabilità penale – Cass. pen. 5-10-1982, n. 8699).

Il reato sussiste anche ove il pubblico ufficiale ritenga che la denuncia del reato di cui è venuto a conoscenza compete ad altro pubblico ufficiale o supponga che sia già stata da questi fornita; in questo caso, infatti, c'è il dolo di omissione: "poiché l'errore non esclude la volontarietà dell'omissione, ma concerne se mai la non legittimità lo stesso è penalmente inescusabile" (Cass. pen. 13-11-1996, n. 9701).

Procedibilità:
d'ufficio

Autorità giudiziaria competente:
Tribunale monocratico

L' OMESSA DENUNCIA AGGRAVATA (ART. 363 C.P.)

L'art. 363 c.p. prevede un'aggravante nel caso in cui l'omessa o ritardata denuncia riguardi un delitto contro la personalità dello Stato. Si tratta di gravi delitti che offendono o mettono in pericolo le istituzioni democratiche e la pacifica convivenza civile.

A titolo esemplificativo si ricordano i più importanti: attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato, attentato per finalità terroristiche o di eversione, insurrezione armata contro i poteri dello Stato, devastazione, saccheggio e strage, guerra civile, attentato contro gli organi costituzionale e le assemblee regionali, associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, cospirazione politica mediante associazione, banda armata, istigazione ai militari a disobbedire alle leggi, istigazione a commettere delitti contro personalità dello Stato, sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione, attentato contro i diritti dei cittadini.

Procedibilità: <i>d'ufficio</i>	Autorità giudiziaria competente: <i>Tribunale monocratico</i>
---	---

I REATI PIÙ FREQUENTI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

I reati che più frequentemente sono realizzati (o dei quali si ha notizia) nelle scuole e che devono quindi essere denunciati dai dirigenti scolastici sono di diverso tipo.

Alcuni sono diretti contro la persona degli alunni, come l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e le violenze sessuali; altri ledono il bene dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, come il peculato, la concussione, la corruzione, l'abuso d'ufficio, l'omissione o il ritardo di atti d'ufficio; vi sono poi i delitti contro l'onore, quali l'ingiuria e la diffamazione, quelli contro l'amministrazione della giustizia, come la calunnia, la simulazione di reato e la stessa omessa denuncia di reato, i diversi reati informatici e i delitti di falso.

LA CALUNNIA (ART. 368 C.P.)

Questa fattispecie punisce chiunque incolpa di un reato un soggetto che egli sa innocente oppure simula a carico di questi le tracce di un reato, attraverso determinate condotte specificate dalla norma. La calunnia sussiste se l'imputazione del reato è fatta attraverso denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne. L'elemento soggettivo richiesto per la sussistenza del reato è il dolo.

É previsto un aumento di pena nel caso in cui il reato attribuito sia punito dalla legge in maniera particolarmente grave.

Nel caso in cui dalla calunnia derivi una condanna della vittima alla reclusione, la pena è aumentata in relazione alla gravità della condanna intervenuta.

La calunnia è un reato di pericolo, essendo sufficiente per la sua consumazione che sorga la sola possibilità di avvio del procedimento penale, ed istantaneo, in quanto si consuma nel momento in cui la notizia del presunto reato viene a conoscenza dell'Autorità.

L'eventuale successiva ritrattazione, anche se spontanea ed anteriore alla trasmissione della denuncia all'Autorità giudiziaria da parte della polizia (Cass. pen. sez. III, 07-10-1967 n. 703).

La calunnia è poi punita più lievemente, se il reato attribuito è previsto dalla legge come contravvenzione ed quindi meno grave rispetto a un delitto.

Procedibilità: <i>d'ufficio</i>	Autorità giudiziaria competente: <i>Tribunale monocratico, collegiale art. 368 comma III</i>
---	--

LA SIMULAZIONE DI REATO (ART. 367 C.P.)

La norma indicata punisce chiunque afferma falsamente che è stato commesso un reato oppure simula le tracce di un reato, in modo tale che si possa avviare un procedimento penale allo scopo di accertarlo; tale falsa affermazione deve essere compiuta con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.

L'elemento soggettivo è il dolo, cioè la volontà e la consapevolezza di affermare un reato inesistente o di simularne le tracce.

Procedibilità: <i>d'ufficio</i>	Autorità giudiziaria competente: <i>Tribunale monocratico</i>
---	---

3.4. I DELITTI DI FALSO

I delitti di falso sono trattati nel titolo VII ("Dei delitti contro la fede pubblica") del libro II del codice penale. I beni giuridici tutelati da tali fattispecie, secondo la dottrina più recente sono due: la c.d. fede pubblica, cioè la fiducia e la sicurezza nelle relazioni giuridiche e l'interesse specifico tutelato dalla genuinità e veridicità dei mezzi di prova. Il falso, infatti, non è mai fine a se stesso, ma è lo strumento di cui si serve il colpevole per uno scopo ulteriore, "che consiste nell'offesa di quell'interesse specifico che è garantito dalla genuinità e veridicità dei mezzi di prova".

Si può definire come falso tutto ciò che è contrario al vero, ma che si presenta in modo da apparire vero. Falso può significare sia "non genuino", sia "non veritiero"; questa distinzione assume una particolare rilevanza nell'ambito della falsità in atti dove la legge stabilisce una distinzione tra falsità materiale e falsità ideologica. Secondo un indirizzo risalente, si ha falso materiale quando il documento non è genuino e falso ideologico quanto lo stesso non è veritiero.

Un documento si definisce genuino quando proviene effettivamente da chi appare esserne l'autore e non ha subito alterazioni dopo la sua formazione definitiva. Il falso materiale, di conseguenza, può presentarsi in due forme:

- 1) la contraffazione, qualora il documento provenga da persona diversa da colui che configura esserne autore;
- 2) l'alterazione, ove il documento, redatto da chi vi appare autore, abbia subito modificazioni di qualsiasi specie dopo la sua redazione.

La falsità materiale, dunque, concerne in genere tre elementi: l'autore, la data e il luogo di formazione dell'atto; si configura il falso ideologico, invece, quando il documento, non contraffatto, né alterato, contiene dichiarazioni mendaci, cosa che è indicata dalla legge con l'espressione "attesta falsamente"; la falsità ideologica, dunque, riguarda le attestazioni dell'autore.

Secondo un indirizzo più recente, si ha falso materiale quando l'autore del documento non è legittimato a rilasciare lo stesso, mentre si ha falso ideologico, quando l'autore è legittimato a rilasciare il documento, ma non rispetta l'obbligo di attestare cose conformi al vero.

Nei reati contro la fede pubblica, si noti, la falsità deve essere idonea ad ingannare la generalità delle persone, inducendole a credere alla veridicità e genuinità del documento non genuino e non veritiero.

Quanto all'elemento soggettivo di tali delitti, la dottrina prevalente ritiene che nel dolo rientri anche la consapevolezza di offendere l'interesse protetto, oltre alla coscienza e volontà della falsificazione. Ciò che rileva dal punto di vista soggettivo, infatti, non è tanto che l'agente sia cosciente di alterare naturalisticamente un determinata realtà, quanto che egli sia consapevole di provocare una modificazione avente rilevanza giuridica e potenzialmente idonea ad ingannare il pubblico.

Prima di delineare alcune fattispecie relative alla tutela della fede pubblica documentale, cioè della fiducia e sicurezza attribuita dalla legge a determinati documenti, si rende necessario definire la nozione di documento. A questo proposito è necessario chiarire che non tutti i documenti sono oggetto di tutela delle norme penali, ma solo gli atti pubblici e le scritture private.

Per **documento** deve intendersi, ai fini della tutela penale, "ogni scrittura sopra un mezzo idoneo, dovuta ad un autore determinato, atta a suffragare una pretesa giuridica o a provare un fatto giuridicamente rilevante". I requisiti del documento sono la forma scritta (anche non autografa, in qualsiasi modalità e lingua), l'espressione di un pensiero, la riconoscibilità del suo autore o della provenienza (attraverso la sottoscrizione o in altro modo).

La giurisprudenza esclude la rilevanza penale dei fatti riguardanti atti giuridicamente inesistenti (non, però, di quelli concernenti atti nulli o annullabili).

La nozione di **atto pubblico** agli effetti della tutela penale è più ampia di quella del codice civile, comprendendo i documenti formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato incaricato di pubblico servizio e redatti, con le debite forme, per uno scopo di diritto pubblico, connesso alla funzione o al pubblico servizio esercitati, allo scopo di comprovare un fatto giuridico fornito di propria individualità e di propria

autonomia, o attestanti fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, ed aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica (Cass. 13-10-1980; Cass. 17-7-1990 n. 10414; Cass. 11-5-1995 n. 5403).

In base a tale nozione, sono atti pubblici ai fini penali:

- a) tutti gli atti pubblici che sono tali anche secondo il diritto civile (artt. 2699; 2700 c.c.);
- b) tutti gli atti interni dei pubblici uffici, quando sono idonei ad assumere carattere probatorio e rilevanza esterna ai fini della documentazione di fatti concernenti l'attività svolta e la regolarità dell'azione amministrativa dell'ufficio pubblico cui i loro autori sono addetti;
- c) tutti gli atti in cui si concreta la corrispondenza ufficiale degli organi della P.A.;
- d) tutti gli atti redatti da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Nella categoria degli atti pubblici hanno una rilevanza particolare gli atti di fede privilegiata. La legge, infatti, stabilisce un aggravamento di pena per le falsità commesse su questa particolare categoria di documenti.

Affinché un atto pubblico sia fidefacente è necessario che esso:

- a) promani da un pubblico ufficiale cui sia riconosciuta da legge, regolamento o ordinamento interno della P.A. una speciale potestà certificatrice;
- b) contenga quanto detto al pubblico ufficiale o quanto da lui attestato come detto o avvenuto;
- c) sia redatto nel rispetto delle forme prescritte dalla legge.

Gli atti fidefacenti sono un numero chiuso, poiché sono solo quelli cui la legge attribuisce espressamente tale carattere.

La fede privilegiata può essere riferita a tutto il documento o solo a una sua parte.

Sono stati ritenuti atti pubblici di fede privilegiata:

La bolletta doganale, perché caratterizzata da attestazione di verità circa i fatti percepiti dal pubblico ufficiale (Cass. pen. sez. II, 05-07-1985 n. 6683)

- La bolletta di quietanza rilasciata dall'esattore per il pagamento di un tributo (Cass. pen. sez. II 12-05-1959 n. 1173)
- Il verbale delle commissioni d'esame universitarie, legalmente costituite, nei quali i docenti sono tenuti a dar conto dell'esercizio della loro pubblica funzione (Cass. pen. sez. V, 13-05-1976 n. 5691)
- Il libretto degli esami universitari nonché il *curriculum* che attesta il superamento degli esami e la corrispondenza per natura e numero a quelli prescritti al fine di consentire l'ammissione del candidato all'esame di laurea (Cass. pen. sez. V, 05-03-1999 n. 2993)
- Il registro di classe (Cass. pen. sez. V, 26-09-2005 n. 34333)
- Il registro personale del professore (Cass. pen. sez. V, 11-11-1999, n. 12862)
- I diplomi di studio di qualunque specie (Cass., pen. 14-12-1959 n. 331)

La categoria delle **scritture private** si definisce in modo residuale: sono, infatti, scritture private tutti quei documenti che non hanno le caratteristiche dell'atto pubblico.

FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI (ART.476 C.P.)

Questa norma punisce il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma un atto falso in tutto o in parte oppure altera un atto vero.

È prevista una pena più severa nel caso in cui la falsità riguardi un atto o una parte di atto che faccia fede fino a querela di falso e quindi abbia una efficacia probatoria particolarmente intensa.

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso solo dal pubblico ufficiale; se il soggetto attivo è un privato, ricorrerà il delitto di cui all'art. 482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato). Occorre che la falsità sia giuridicamente rilevante, cioè idonea non solo ad ingannare il pubblico, ma anche a ledere o mettere in pericolo gli interessi specifici garantiti dalla genuinità del mezzo di prova.

L'atto falsificato, poi, deve rientrare nella competenza funzionale e territoriale del pubblico ufficiale, in forza dell'inciso "nell'esercizio delle sue funzioni".

Quanto all'elemento soggettivo v. sopra.

"In tema di falsità materiale, la riproduzione fotostatica di un documento originale integra gli estremi del reato quando si presenti non come tale, ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi in buona fede"(Cass. pen. sez. V, 11-06-1999, n. 7566; la fattispecie era relativa ad un fotomontaggio con il quale era stato approntato in fotocopia un falso atto costitutivo di società recante anche l'impronta del sigillo notarile).

"Il **registro personale del professore** sul quale devono essere annotati la materia spiegata, gli esercizi assegnati o corretti, le assenze e le mancanze degli alunni, i voti dagli stessi riportati, è **atto pubblico**, in quanto attesta attività compiute dal pubblico ufficiale che lo redige, con riferimento a fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti."(Cass. pen. sez. V, 06-12-2000 n. 12726).

Il professore di un istituto legalmente riconosciuto (al pari di quello di istituto statale NDR) riveste la qualifica di pubblico ufficiale, poichè l'insegnamento è pubblica funzione e le scuole legalmente riconosciute sono equiparate a quelle pubbliche.

Pertanto integra il reato di falso in atto pubblico l'errata attestazione delle assenze degli alunni nel registro del professore.

Il falso è da considerarsi innocuo solo nel caso in cui non incida sul significato e sul valore probatorio del documento: l'inveritiera attestazione operata nel registro del professore circa la presenza di un alunno, non può considerarsi tale poichè essa investe un dato essenziale rispetto alla funzione documentale dell'atto.(Cass. pen. sez. V, 11-10-2010 n. 714)

Procedibilità:
d'ufficio

Autorità giudiziaria competente:
Tribunale monocratico

FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI PUBBLICI O PRIVATI E IN ATTESTATI DEL CONTENUTO DI ATTI (ART. 478 C.P.)

Nel primo comma viene sanzionato il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, oppure rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale; anche in questo caso è prevista una pena più severa se la falsità riguarda un atto o una parte di atto che faccia fede fino a querela di falso.

Nel terzo comma è punito, con pena meno grave, il pubblico ufficiale che commette la falsità sopra indicata in un attestato sul contenuto di atti.

Quanto all'elemento soggettivo v. *supra*.

Procedibilità: <i>d'ufficio</i>	Autorità giudiziaria competente: <i>Tribunale monocratico</i>
---	---

FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI (ART. 479 C.P.)

Questa norma punisce diverse condotte del pubblico ufficiale il quale riceve o forma un atto nell'esercizio delle sue funzioni, e precisamente:

- a) l'attestazione falsa che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza;
- b) l'attestazione di avere ricevuto dichiarazioni a lui non rese;
- c) l'omissione o l'alterazione di dichiarazioni da lui ricevute;
- d) l'attestazione falsa di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

In forza del richiamo alle pene di cui all'art. 476 c.p., deve ritenersi che il delitto è aggravato se la falsità riguarda un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso. Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso solo dal pubblico ufficiale.

La condotta può essere attiva od omissiva. Perché ricorra il reato in questione, è necessario che la falsificazione concerna *fatti* dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Non rileva che la falsità sia totale o parziale, riguardi cioè l'intero atto o parte di esso (ad. esempio la data o la presenza di testimoni etc.).

Quanto all'elemento soggettivo v. *supra*.

"In tema di reati contro la fede pubblica costituisce atto pubblico il **registro di classe** di una scuola legalmente riconosciuta, con conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 479 c.p. in caso di **false annotazioni di assenza o di presenza degli alunni in tale registro**."(Cass. pen. sez. V, 26-09-2005 n. 34333)
"Il **verbale di riunione del collegio dei docenti** rappresenta un atto autonomo e giuridicamente perfetto, a prescindere dalla cosiddetta approvazione, ed integra –ove contenga **false attestazioni**- il delitto di cui all'art. 479 c.p."(Cass. pen. sez. V, 16-12-2003 n. 2577)
"Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.) la condotta **del docente di una scuola**, avente regime di istituto parificato, che, **in qualità di membro del collegio dei docenti**, incaricato di fatto dell'espletamento di adempimenti amministrativi, **attesti falsamente la frequenza ad un corso di specializzazione di un soggetto, richiamando documentazione in realtà inesistente**."(Cass. pen. sez. V, 01-02-2006 n.4017)

Procedibilità: <i>d'ufficio</i>	Autorità giudiziaria competente: <i>Tribunale monocratico</i>
---	---

USO DI ATTO FALSO (ART. 489 C.P.)

Con questa fattispecie, nel primo comma è punito l'uso di un atto falso (con una pena ridotta rispetto a quella prevista per chi compie la falsità) da parte di un soggetto che non sia concorso nella falsità.

Si tratta di un reato comune, che può essere compiuto da chiunque.

Nell'ipotesi in cui l'atto falso sia una scrittura privata, chi ne fa uso è punito solo se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (art. 489, comma 2 c.p.); in questo caso, dunque, è richiesto il dolo specifico; se invece l'atto falso di cui si fa uso è un atto pubblico, è sufficiente il dolo generico.

Procedibilità: <i>d'ufficio</i>	Autorità giudiziaria competente: <i>Tribunale monocratico</i>
---	---

3.5. I DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE

ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE E DI DISCIPLINA (ART. 571 C.P.)

Questa fattispecie punisce chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, se da tale abuso deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente.

Il reato, pur essendo stato inserito fra i delitti contro la famiglia ed in particolare fra quelli contro l'assistenza familiare, contempla ipotesi che trascendono la famiglia, ben potendo la condotta essere commessa in relazione a rapporti diversi da quelli familiari, come quelli di istruzione, lavoro e cura (la locuzione "chiunque" unitamente al riferimento alla "sottoposizione all'autorità" o all'"affidamento in ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia" ne costituisce conferma).

Autori del reato possono essere (solo) le persone legittimate ad esercitare azioni indicate dalla norma, e dunque i genitori rispetto ai figli, i maestri/insegnanti rispetto agli allievi, i datori di lavoro nei confronti degli apprendisti, medici e infermieri nei confronti dei ricoverati.

Il secondo comma dell'art. 571 c.p. prevede pene più gravi se dal fatto deriva, come conseguenza non voluta, una lesione personale o la morte.

Ai fini della punibilità del fatto occorre che il soggetto agente si avvalga in modo distorto –ossia utilizzi malamente, eccedendo dalle sue finalità- di uno strumento astrattamente considerato come lecito dall'ordinamento, esponendo con la propria condotta la vittima al pericolo di una malattia nel corpo o nella mente. Secondo la giurisprudenza (Cass. pen. sez. VI, 22-09-2005 n. 39927), non è tanto rilevante la finalità avuta di mira dal reo (essendo influente che questi abbia agito per scopi ritenuti educativi), quanto, piuttosto, la natura oggettiva della condotta, sicché il reato in esame non ricorre quando i mezzi adoperati siano oggettivamente incompatibili con l'attività educativa, come nel caso di percosse e maltrattamenti fisici e psicologici (CAPALDO, *Responsabilità civile della Scuola*, ed. Simone, 2007, p. 133.)

La giurisprudenza ha ritenuto configurabile il delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) nella condotta di un insegnante elementare che aveva realizzato comportamenti vessatori (punizioni umilianti e dannose, violenze fisiche e psichiche, nonché ingiurie) nei confronti degli alunni (Tribunale di Catania, sez. penale, 06-11-2000 in *Foro italiano*, 2001, 376). Per contro, è stato ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del reato di **abuso dei mezzi di correzione** in relazione all'operato di un professore di un istituto statale il quale, nel correggere alcuni comportamenti turbolenti degli alunni, risultati di disturbo per il regolare svolgimento delle lezioni, di fronte al comportamento di uno studente, aveva reagito con violenza spingendolo, tra la porta e lo stipite, fino a causargli lesioni personali (Tribunale di Palermo, sez. penale, 02-12-2003, in *Giurisprudenza di merito*, 2004, 1810).

Con riferimento particolare all'azione di contrasto da parte del docente del fenomeno cosiddetto del "bullismo", la giurisprudenza ha ritenuto che non sussiste il reato *de quo* nella condotta dell'insegnante che, all'alunno responsabile di atti di prevaricazione e derisione verso un compagno, imponga di scrivere per cento volte "sono deficiente", ove l'azione (di per sé non sproporzionata) sia improntata all'esigenza di rieducare il giovane, nonché di realizzare un sostegno solidaristico-protettivo alla vittima del bullismo, unitamente all'esigenza di non accreditare di fronte a tutta la classe modelli comportamentali negativi di prevaricazione sugli altri (Tribunale di Palermo, sez. penale, 27.06.2007).

La giurisprudenza ha chiarito che il pericolo di una malattia fisica o psichica non deve essere accertato necessariamente attraverso una perizia medico-legale, ma può essere desunto anche dalla natura stessa dell'abuso, secondo le regole della comune esperienza; e può ritenersi esistente, senza bisogno di particolari cognizioni tecniche, qualora la condotta dell'agente presenti connotati tali da risultare suscettibile in astratto di produrre siffatta conseguenza; e poiché si tratta di un tipico reato di pericolo, non occorre che questa si sia realmente verificata (atteso che l'esistenza di una lesione personale è un elemento della diversa e più grave ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 571.- Cass., sez. VI, 01-04-1998).

Può ritenersi che le percosse non integrino gli estremi del reato di abuso dei mezzi di correzione, poiché i regolamenti prevedono, nei rapporti scolastici, l'applicazione di precise sanzioni che non comprendono la violenza fisica. Pertanto, le percosse integreranno più propriamente il reato di cui all'art. 581 c.p. (rubricato "percosse") piuttosto che quello di abuso dei mezzi di correzione, non potendo configurarsi un abuso ove siano impiegati mezzi di cui non è consentito l'uso (DANIELE, *La pubblica istruzione*, Giuffrè, Milano, 2001, p.1107).

Nello stesso senso la giurisprudenza non ricomprende l'eccesso di mezzi di correzione violenti nella fattispecie dell'art. 571 c.p., giacché in tanto è ipotizzabile un abuso, punibile in maniera attenuata, in quanto sia lecito l'uso (Cass. 16-5-1996 n. 4904).

Incorre nel reato di cui all'articolo 572 c.p. (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli), e non nella fattispecie più lieve prevista dall'articolo 571 c.p. (Abuso dei mezzi di correzione), chiunque ponga in essere ripetuti atti vessatori, anche attraverso percosse fisiche, nei confronti degli alunni affidati. (Nel caso di specie, si trattava di una docente, che aveva usato mezzi di correzione e di disciplina violenti, percuotendo in più occasioni gli alunni a lei affidati, abbinando le punizioni fisiche a forme di intimidazione psicologica. Le condotte si erano reiterate nel tempo ed erano state documentate attraverso relazioni del Dirigente scolastico, esposti e lettere dei genitori, relazioni ispettive e varie dichiarazioni delle parti coinvolte.) (Cass. pen. sez. V 27-02-2007 n. 8364)

L'elemento soggettivo del reato in esame è dato dalla coscienza e volontà di compiere il fatto, sapendo che si tratta di un abuso e che da esso possa conseguire una malattia nel corpo o nella mente.

Procedibilità:
d'ufficio

Autorità giudiziaria competente:
Tribunale monocratico

3.6. I DELITTI CONTRO LA PERSONA

PERCOSSE (ART. 581 C.P.)

Tale delitto consiste nel percuotere taluno, purché dal fatto non ne derivi una malattia nel corpo o nella mente. La condotta è costituita dalla violenza atta a provocare solo dolore, senza conseguenze morbose di alcun genere; questo elemento materiale negativo è parametro distintivo rispetto alla fattispecie di lesione personale (art. 582 c.p.). Rientrano quindi nella figura di reato in esame tutti i casi (ecchimosi, graffi etc.) che non costituiscono lesione.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di percuotere, ma non di procurare una malattia fisica o psichica; tale effetto, anzi, non deve essere voluto (e ciò differenzia il reato di percosse rispetto a quello di lesioni personali dal punto di vista dell'elemento soggettivo) (CORNACCHIA, *cit.*, p.311).

Non ricorre il reato in esame nel caso di condotta posta in essere nell'esercizio del c.d. *ius corrigendi*. "L'*escamotage* di ammettere solo l'uso moderato di mezzi fisici coercitivi e punitivi (da parte dei genitori, ovvero di altre persone cui il compito educativo sia stato delegato, es. insegnanti, istituti ecc.; ma non di terzi estranei che lo assumano arbitrariamente) sottende in realtà un'opzione di fondo dell'intero ordinamento, cioè quella di non considerare penalmente rilevanti i fatti, pur astrattamente tipici ai sensi della norma incriminatrice, di esigua portata offensiva" (*Ibidem*).

Il delitto di percosse viene assorbito in tutti quei reati in cui la violenza fisica è un elemento costitutivo o una circostanza aggravante (ad esempio, la rapina, la violenza sessuale etc.).

Procedibilità: <i>a querela di parte</i>	Autorità giudiziaria competente: <i>Giudice di pace;</i> <i>Tribunale monocratico (aggravanti ex art. 4 c. 3 l. n. 274/2000)</i>
--	---

LESIONI PERSONALI (ARTT. 582-583 E 590 C.P.)

L'art. 582 c.p. punisce chiunque cagioni ad alcuno una lesione personale "dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente".

Al contrario del reato di percosse, ove è punita una condotta tipica, in questo caso il reato è a condotta libera. Il reato, nella previsione e nelle forme dell'art. 582 c.p. (lesione personale comune) ricorre quando la malattia abbia una durata non superiore a venti giorni: in tal caso, non ricorrendo nessuna delle circostanze di cui ai successivi artt. 583 (che si vedranno subito) e 585 (uso di armi o sostanze corrosive) il reato è perseguibile a querela della persona offesa.

Se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa o una malattia o un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni ovvero se dal fatto deriva l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (lesione personale grave) oppure se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile o la perdita di un senso o di un arto (o una mutilazione che renda l'arto inservibile) o la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare o una permanente e grave difficoltà della favella o la deformazione o lo sfregio permanente del viso (lesione personale gravissima) il reato sussiste in forma aggravata. In tali casi, come comunque per l'ipotesi di malattia di durata tra i venti e i quaranta giorni il reato è perseguibile d'ufficio.

Il delitto è doloso. E' altresì prevista la forma colposa. Questa fattispecie è disciplinata dall'art. 590 c.p. e ricorre quando si cagiona una lesione personale per colpa.

La lesione personale colposa può essere:

- a) lieve, se dal fatto deriva una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni non superiore ai quaranta giorni;
- b) grave, in due casi:
 - 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 - 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- c) gravissima, se dal fatto deriva:
 - 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - 2) la perdita di un senso;
 - 3) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nell'uso della parola; la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Nei soli casi di lesioni colpose gravi e gravissime, sono previste aggravamenti della pena, se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Per la configurazione di tale aggravante, non occorre la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 c.c., ai fini di una più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore (Cass. 6-3-1990, n. 3226).

Il delitto di lesioni personali colpose è perseguibile a querela, salvo che il fatto sia stato commesso con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale.

La Suprema Corte ha ritenuto penalmente responsabile dell'investimento di un minore, configurando il delitto di lesioni colpose, il conducente di uno scuolabus che aveva permesso ad un minore di attraversare da solo la strada: *"in caso di accompagnamento di studenti minorenni a mezzo di scuolabus, il fatto che la conduzione del minore dalla fermata del veicolo alla propria abitazione competa ai genitori o ai soggetti da loro incaricati non esime gli addetti al servizio di accompagnamento, quando alla fermata dello scuolabus non sia presente nessuno dei soggetti predetti, dal dovere di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, tra le quali va inclusa quella di curare l'assistenza del minore nell'attraversamento della strada"*.(Cass. pen. sez. feriale penale, 11-08-2007 n. 32822)

<p>Procedibilità: <i>d'ufficio; a querela di parte</i> nell'ipotesi di cui all'art. 582 comma 2: <i>"Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577"</i>)</p>	<p>Autorità giudiziaria competente: <i>Giudice di Pace</i> (art. 582 comma 2 c.p. nelle ipotesi di perseguibilità a querela); <i>Tribunale monocratico</i>)</p>
---	--

ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI (ART. 591 C.P.)

Tale delitto consiste nel fatto di chi abbandona una persona minore degli anni quattordici oppure incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura.

La *ratio* di questa fattispecie si rinviene nello stato di incapacità della vittima, che pertanto si trova facilmente esposta a pericolo.

I beni giuridici tutelati sono la vita e l'incolumità individuale, in via prodromica e sussidiaria rispetto ai delitti di omicidio e lesioni personali (CORNACCHIA, *I delitti contro l'incolumità individuale*, in AA.VV. *Diritto penale – lineamenti di parte speciale*, Monduzzi, Bologna, 1998, p.339). Si tratta di reato proprio, poiché il soggetto attivo può essere solo chi abbia la custodia o debba avere cura del minore o incapace.

La condotta incriminata consiste nel non ottemperare all'obbligo di cura e di custodia. Deve quindi esistere un obbligo giuridico di attivarsi, che può essere sancito dalla legge o derivante da contratto (o da altro fatto fonte di obbligazione). L'abbandono, poi, può concretizzarsi indifferentemente in una condotta commissiva od omissiva (commissivo è ad esempio il fatto di condurre il bambino in un posto e poi di allontanarsi) (MIRRI, *Vita e incolumità individuale (delitti contro la)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXXII, 1994, p.8); deve essere pericoloso per la vita e l'incolumità individuale del soggetto passivo, mentre è irrilevante il fatto che sia solo temporaneo (Cass. 28-3-1992).

Si tratta di reato di pericolo astratto, dove il pericolo (anche solo potenziale) è "causato" dall'abbandono da parte del soggetto tenuto alla custodia o alla cura. Lasciare il minore solo davanti all'edicola per pochi istanti, per esempio, di norma non integra gli estremi dell'abbandono; ricorre invece il reato se il minore sia notoriamente irrequieto e l'edicola si trovi sul ciglio di una strada molto trafficata (CORNACCHIA, *cit.*, p.340). L'elemento soggettivo è il dolo generico; esso richiede la consapevolezza dell'esistenza dell'obbligo di cura o custodia, della minore età o incapacità del soggetto passivo, nonché del pericolo per la vita e l'incolumità dello stesso (FIERRO CENDERELLI, *Abbandono di persone minori o incapaci*, in *Digesto delle discipline penali*, vol I, Torino, 7).

L'art. 591, comma 2 c.p. prevede la stessa pena per chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

Il comma 3 della citata norma stabilisce un aumento di pena se dal fatto deriva una lesione personale e un ulteriore aggravamento se ne deriva la morte. La morte e le lesioni devono naturalmente essere non volute, altrimenti si configurerebbero gli estremi dell'omicidio doloso e delle lesioni personali dolose; le stesse devono essere cagionate dal volontario abbandono "e costituire il compimento di quel contesto di pericolo già potenzialmente innescato con la stessa condotta di base" (CORNACCHIA, *cit.*, p.341). Un altro aggravamento di pena è previsto se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

La casistica giurisprudenziale dimostra che l'applicazione della norma in esame avviene con preponderante maggior frequenza in relazione ad ipotesi di abbandono di persone anziane o malate, frequentemente in situazione di ricovero in strutture ospedaliere o case di cura.

Integra il reato di abbandono di minore (art. 591 cod. pen.) la condotta del conducente dell'autobus di una scuola che lascia un piccolo alunno a terra con l'effetto di causarne il viaggio di ritorno a casa in una condizione di pericolo rappresentato dalle condizioni di luogo e di tempo (pioggia battente in atto e strada a scorrimento veloce e fuori dal centro urbano).(Cass. pen. sez. V, 27-02-2004 n. 8833).

Procedibilità:
d'ufficio

Autorità giudiziaria competente:
Tribunale monocratico

3.7. I DELITTI CONTRO L'ONORE

Fra i principali delitti a tutela dell'onore sono previsti i delitti di ingiuria e diffamazione: ingiuria e diffamazione ledono l'onore della persona offesa, mentre la calunnia offende in primo luogo il bene giuridico della corretta amministrazione della giustizia.

L'elemento che caratterizza il delitto di ingiuria è la presenza dell'offeso, mentre l'assenza della vittima connota la diffamazione. Tale distinzione deve farsi con riguardo alla *percezione diretta* o meno da parte della vittima dell'offesa a lei indirizzata, e non alla contiguità spazio-temporale tra l'autore e il soggetto passivo del reato; per questo integra il delitto di ingiuria anche l'offesa arrecata mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni diretti alla vittima.

Il criterio legislativo di differenziazione tra questi due delitti rende chiara la maggiore gravità della diffamazione: in questo caso l'offesa all'onore altrui è più intensa, stante l'impossibilità dell'offeso, assente, ad un'immediata ed efficace difesa (MAZZACUVA, *Delitti contro la persona: le altre ipotesi di tutela*, AA.VV., *Diritto penale, lineamenti di parte speciale*, cit., p.351).

Per i delitti contro l'onore viene in rilievo la **scriminante** dell'esercizio di un diritto, in particolare del diritto di cronaca e di quello di critica.

Il primo si può definire come "il diritto di raccontare accadimenti reali per mezzo della stampa in considerazione del loro interesse per la generalità dei consociati", mentre il secondo è il "diritto di esprimere motivati dissensi su opinioni altrui" (MUSCO, *Stampa, (dir. pen.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, vol. XLIII, p.645).

L'INGIURIA (ART. 594 C.P.)

Questa fattispecie punisce, a querela della persona offesa, chiunque offende l'onore e il decoro di una persona *presente*; nello stesso modo è punito chi commette il fatto attraverso comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni diretti alla persona offesa.

La nozione di onore è relativa alle qualità che concorrono a determinare il valore di un determinato individuo, mentre quella di decoro si riferisce al rispetto o al riguardo di cui ciascuno, in quanto essere umano, è comunque degno. Le due nozioni vanno unitariamente riferite al concetto di dignità della persona che trova fondamento nell'art. 2 Cost. (Cass. pen. sez. V, 03-09-2008 n. 34599).

L'elemento soggettivo di questo reato è il dolo.

La sanzione è più severa in due casi: quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato (v. *infra*, *diffamazione sub c*) e quando è commessa in presenza di più persone.

È configurabile il reato di ingiuria e non il reato di molestia nella condotta consistita nell'inviare via telefono messaggi sms contenenti espressioni offensive, in quanto la forma di comunicazione prescelta, realizzata in forma scritta e non orale, non è idonea a ledere il bene giuridico della privata tranquillità oggetto del delitto di cui all'art. 660 c.p.. (Cass. pen. sez. I, 17-05-2005 n. 18449).

In tema di ingiuria, affinché una doverosa critica proveniente da un superiore gerarchico riguardante un errato o colpevole comportamento in atti di ufficio di un suo subordinato non sconfini nell'insulto, è necessario che le espressioni usate individuino gli aspetti censurabili del comportamento stesso, chiariscano i connotati dell'errore e sottolineino l'eventuale trasgressione realizzata. Se invece le frasi usate, sia pure attraverso la censura di un comportamento, integrano disprezzo per l'autore del comportamento, o gli attribuiscono inutilmente intenzioni o qualità negative e spregevoli, non può sostenersi che esse, in quanto dirette alla condotta e non al soggetto, non hanno potenzialità ingiuriosa. (Nel caso di specie un dirigente scolastico aveva messo in dubbio la competenza di un docente di fronte ad un'intera classe di alunni, mentre una legittima critica, con espressioni non offensive in sé, sarebbe dovuta essere rivolta nelle sedi a ciò deputate, come nel corso di un consiglio di classe.) (Cass. pen. sez. V, 22-01-2009 n. 2927).

Nella condotta di una maestra di scuola elementare che, dopo essere stata accusata dalla madre di un'alunna di utilizzare "metodi hitleriani di insegnamento", le risponde dicendole che lei invece insegnava alla figlia a mentire, non è configurabile il reato di ingiuria di cui all'art 594 c.p. in quanto è configurabile l'**esimente della provocazione** di cui all'art. 599 c.p.. (Cass. pen. sez. V, 21-01-2008 n. 3131).

Per la sussistenza dell'esimente della provocazione, che esclude la responsabilità penale nel caso di ingiuria, è necessario che nel comportamento della parte offesa sia ravvisabile un fatto ingiusto, un fatto cioè che contrasti con norme di diritto o con regole di comportamento sociale. Tali requisiti non sono ravvisabili nel comportamento di un professore che, nello svolgimento delle sue funzioni e, quindi, in qualità di pubblico ufficiale, avvisi la forza pubblica di un presunto fatto costituente reato avvenuto nell'edificio scolastico. (Nel caso di specie un professore aveva apostrofato con espressioni ingiuriose un suo collega che aveva chiamato i Carabinieri in seguito al lamentato smarrimento di un cellulare da parte di una bidella) (Cass. pen. sez. V, 04-10-2006 n. 33084)

Procedibilità:
a querela di parte

Autorità giudiziaria competente:
Giudice di pace;
Tribunale monocratico
(aggravanti ex art. 4 comma 3 d. lgs. n. 274/2000)

LA DIFFAMAZIONE (ART. 595 C.P.)

Sussiste questo delitto quando, versandosi al di fuori delle ipotesi di ingiuria (quindi *in assenza* della persona offesa), un soggetto ("chiunque") offende l'altrui reputazione, comunicando con più persone. Anche la diffamazione è punibile a querela della persona offesa.

L'elemento soggettivo è il dolo, consistente nella "volontà dell'agente di usare espressioni offensive con la consapevolezza di ledere l'altrui reputazione" (Cass. pen. sez. V, 17-8-1990).

É previsto un aggravamento di pena in tre casi:

a) se il reato è commesso con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, o in atto pubblico;

- b) se il soggetto offeso è un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o una sua rappresentanza oppure un'Autorità costituita in collegio;
- c) se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. In quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 596 c.p., il colpevole dei delitti di diffamazione o ingiuria non può liberarsi dalla responsabilità provando la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

È prevista però la possibilità che la persona offesa e l'offensore si accordino per deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto attribuito; tale accordo deve intervenire prima che, nel processo penale, sia pronunciata sentenza irrevocabile.

Ci sono tuttavia dei casi, ove l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, in cui è sempre ammessa la prova della verità del fatto medesimo:

- a) quando la persona offesa riveste la qualifica di *pubblico ufficiale* e il fatto ad essa attribuito è inerente *all'esercizio delle sue funzioni*;
- b) quando per il fatto attribuito alla persona offesa è in corso o si inizia contro di essa un procedimento penale;
- c) quando la persona offesa querelante domanda formalmente che nel giudizio sia accertata la verità o la falsità del fatto che le è stato attribuito.

In queste ipotesi la prova della verità del fatto produce delle rilevanti conseguenze in ordine alla punibilità del soggetto che ha attribuito il fatto stesso; quest'ultimo, infatti, se la verità del fatto è provata o se la persona, a cui il fatto è attribuito, è condannata dopo l'attribuzione del fatto stesso, non potrà essere punito, salvo che non abbia usato modi così offensivi da integrare i delitti di ingiuria e diffamazione (MAZZACUVA, *cit.*, p.361).

Quanto ai riflessi civilistici della diffamazione, la giurisprudenza riconosce il diritto al risarcimento del danno arrecato all'immagine anche a favore delle persone giuridiche; tale danno è insito nella diffamazione stessa e deve essere liquidato dal giudice in via equitativa (Cass. civ., sez. I, 5-12-1992, n. 12951; Trib. Milano, 22-11-2001; Corte Conti, sez. II giur. Centr. App. 17-4-2002, n. 130/A).

Non è configurabile il reato di diffamazione nella condotta di alcuni genitori i quali, avendo criticato i metodi di un insegnante ritenendoli non corretti, avevano presentato un esposto al Provveditore agli Studi affermando che l'insegnante avrebbe in più di un'occasione tenuto comportamenti arroganti e scorretti nei confronti degli studenti. L'esposto dei genitori deve considerarsi privo di capacità diffamatoria in quanto, promosso all'interno dell'istituzione scolastica, era stato inviato, dai soggetti legittimati a farlo, solo ed esclusivamente all'autorità gerarchicamente superiore deputata al dovuto controllo. (Cass. pen. sez. V, 01-03-2006 n. 11154)

La valutazione di un ispettore scolastico sulle capacità didattiche e professionali di un insegnante è espressione di un potere ampiamente discrezionale. Pertanto, ove detto giudizio sia espresso in forme continenti, esso costituisce adempimento di un dovere che scrimina, ai sensi dell'art. 51 c.p., dal reato di diffamazione.

(Nella fattispecie la Suprema Corte ha confermato l'assoluzione di un ispettore scolastico il quale aveva espresso duri giudizi circa il comportamento, la preparazione professionale ed il prestigio presso gli alunni di un insegnante oggetto di un procedimento disciplinare.) (Cass. pen. sez. V, 27-03-2008 n. 16765).

Non è responsabile di diffamazione il direttore di un giornale che riporti la falsa dichiarazione di un Preside cui è attribuita l'intenzione di non chiedere lo sgombero dell'Istituto scolastico in caso di occupazione studentesca. L'affermazione difetta di portata lesiva delle qualità morali, intellettuali o professionali del Preside. Pertanto il fatto non sussiste, non essendo sufficiente ai fini dell'integrazione del reato la non attendibilità dell'informazione. (Cass. pen. sez. V, 10-03-2008 n. 10735).

Procedibilità:
a querela di parte

Autorità giudiziaria competente:
Giudice di pace;
Tribunale monocratico
(art. 595 comma 3 e 4 ed in caso di aggravanti ex art. 4
comma 3 d. lgs. n. 274/2000)

3.8. ALTRI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE

VIOLENZA PRIVATA (ART. 610 C.P.)

Tale delitto è disciplinato dall'art. 610 c.p. quale reato contro la libertà morale e consiste nel fatto di chi, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, omettere qualche cosa.

Si tratta di una fattispecie di reato sussidiario, nel senso che un determinato fatto è punibile a tale titolo solo in quanto non sia specificamente previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato. Quindi, ad esempio, se la violenza è diretta ad ottenere un ingiusto profitto con altrui danno ricorre il delitto di estorsione, non di violenza privata (Cass. 5-11-1997, n. 9958).

La condotta del reato in esame è costituita da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare, omettere una determinata cosa. L'azione o l'omissione, che la violenza o la minaccia sono dirette ad ottenere dalla vittima, devono essere ben determinate, altrimenti si avrà il delitto di minaccia (art. 612 c.p.).

Naturalmente, per la sussistenza del delitto in esame, è necessario che la costrizione a fare, tollerare od omettere qualche cosa non trovi giustificazione in alcuna ragione giuridica.

Non ricorre la fattispecie in esame qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad impedire l'esecuzione o la permanenza di un reato; allo stesso modo, non vi è reato ove l'agente impedisca, con la sua azione, il suicidio di una persona.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, che comprende anche la consapevolezza del dissenso della vittima.

Il delitto è aggravato se il fatto è commesso con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte (art. 339 c.p.).

Procedibilità:
d'ufficio

Autorità giudiziaria competente:
Giudice di pace;
Tribunale monocratico

MINACCIA (ART. 612 C.P.)

Il delitto di minaccia è un delitto contro la libertà individuale, nel particolare aspetto della libertà psichica. Esso si concreta nel prospettare a taluno un male futuro, il cui avverarsi dipende dalla volontà dell'agente.

Essendo il reato di minaccia un reato di pericolo, non presuppone la concreta intimidazione della persona offesa, ma solo la comprovata idoneità della condotta ad intimidirla. La forma ed il modo della minaccia sono indifferenti.

Ai fini della configurabilità del reato la prospettazione del male futuro ed ingiusto può derivare anche dall'esercizio di una facoltà legittima dell'agente, la quale, tuttavia, sia utilizzata per scopi diversi da quelli per cui è tipicamente preordinata dalla legge.

L'art. 612 comma 2 c.p. prevede la forma aggravata per la quale è stabilita la pena della reclusione fino ad un anno (mentre per la forma semplice è prevista solo la multa) nonché la procedibilità d'ufficio.

La gravità della minaccia, agli effetti dell'art. 612 comma 2 c.p., deve essere intesa con riferimento all'entità del turbamento psichico che l'atto intimidatorio può determinare nel soggetto passivo, e può essere desunta da tutte le circostanze oggettive e soggettive che accompagnano il fatto (Cass. pen. sez. II, 22-06-1974 n. 4386).

Sussiste il reato di minaccia aggravata (art. 612 comma 2 c.p.) in relazione al comportamento di un docente che minacci di bocciare uno studente a seguito di un'assemblea dei genitori nel corso della quale la madre di tale studente aveva proposto che non venisse mantenuta la continuità didattica del docente medesimo nel successivo biennio. L'evento minacciato appare in tal modo ingiusto, siccome estraneo alla sua funzione tipica, ed integra gli estremi del reato. (Cass. pen. sez. VI, 24-09-2008 n. 36700).

La condotta di un dirigente scolastico che rivolge ad una docente la frase *"La farò piangere tutta la vita"* integra il delitto di minaccia di cui all'art. 612 c.p.. Non è configurabile l'ipotesi della causa di giustificazione, anche putativa, dell'esercizio di un diritto nello *jus corrigendi* del superiore gerarchico verso il sottoposto, ai sensi dell'art. 51 c.p., quando esso si manifesti in espressioni che trascendono i limiti della correttezza o siano foriere di tratti destinati a mortificare il rispetto della dignità umana. (Cass. pen. sez. V, 04-01-2010 n. 21)

Procedibilità:

a querela di parte

nell'ipotesi di minaccia semplice di cui all'art. 612 comma 1;
d'ufficio

nell'ipotesi di minaccia in forma aggravata di cui art. 612 comma 2: *"Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339"*, ovvero se la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte; se è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi; nel caso, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.

Autorità giudiziaria competente:

Giudice di pace

(art. 612 comma 1)

Tribunale monocratico

(art. 612 comma 2)

3.9. I DELITTI CONCERNENTI LA C.D. PEDOFILIA

La repressione penale della pedofilia è stata attuata dalla legge contro la prostituzione e la pornografia minorile (L. 3 agosto 1998 n. 269). Alla sua origine vi è la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (stipulata il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la L. n. 176/1991), mediante la quale gli Stati si sono impegnati a proteggere i fanciulli da ogni forma di sfruttamento, compreso quello connesso alla prostituzione e alla pornografia minorile. Le nuove norme sulla prostituzione minorile sono in rapporto di specialità rispetto a quelle generali della L. n. 75/1958.

La L. n. 269/1998 introduce nel codice penale nuove fattispecie delittuose: prostituzione minorile (art. 600 *bis*), pornografia minorile (art. 600 *ter*), detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater*), iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies*).

Si tratta di reati comuni, in quanto non richiedono in capo all'agente alcuna particolare qualità personale. Da ultimo, la L. 6 febbraio 2006, n. 38 ha riformato le fattispecie di cui agli artt. 600 *bis*, *ter* e *quater*, ha aggiunto la figura delittuosa di pornografia virtuale (art. 600 *quater*) e ha altresì introdotto modifiche alle disposizioni comuni.

PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600 BIS C.P.)

Il primo comma di questa disposizione punisce chiunque induce, favorisce o sfrutta la prostituzione minorile. In particolare, l'induzione è ogni attività idonea a determinare o persuadere il minore a concedere le proprie prestazioni sessuali, ovvero a rafforzare la decisione di prostituirsi non ancora consolidata, o a far persistere chi vorrebbe allontanarsene.

Per favoreggiamento, invece, si intende una qualsiasi attività idonea ad agevolare l'esercizio dell'altrui prostituzione. Non è necessario che l'agente abbia un fine di lucro (altrimenti si realizza anche lo sfruttamento), né che abbia un fine di libidine; basta un solo episodio per configurare tale condotta.

Lo sfruttamento consiste nel percepire denaro o altra utilità derivante dall'attività di prostituzione, con la consapevolezza che i proventi derivano dall'illecito commercio; è sufficiente anche un'occasionale e unica partecipazione al guadagno per integrare lo sfruttamento (DELPINO, cit. pag. 535).

Il secondo comma dell'art. 600 *bis* c.p. - prima dell'entrata in vigore della L. n. 38/2006 - punisce colui il quale compie con il minore l'atto sessuale oggetto della prostituzione. Con questa innovativa disposizione si vuole colpire il fenomeno all'origine, incriminando non solo l'"offerta" della prostituzione minorile, ma anche la "domanda".

In entrambe le ipotesi di reato la vittima deve essere un minore: in particolare un minore di diciotto anni per il delitto di cui al comma 1 (induzione, favoreggiamento, sfruttamento), mentre deve essere un ragazzo tra i quattordici e i sedici anni per il delitto di cui al comma 2 (atto sessuale prostitutivo con il minore). In questo caso, infatti, se il minore ha più di sedici anni è escluso il reato, mentre se ne ha meno di quattordici ricorre il più grave delitto di violenza sessuale presunta (art. 609 *quater* n. 1 - chiunque compie atti sessuali con un minore di quattordici anni è punito con la stessa pena prevista per la violenza sessuale).

Dall'entrata in vigore della L. n. 38/2006, il secondo comma dell'art. 600 *bis* punisce chiunque compie l'atto sessuale oggetto della prostituzione con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni. Il nuovo comma 3 prevede un'aggravante se il minore non ha compiuto gli anni sedici.

Procedibilità: d'ufficio	Autorità giudiziaria competente: <i>Tribunale monocratico</i> (art. 600 <i>bis</i> comma2); <i>Tribunale collegiale</i> (art. 600 <i>bis</i> comma 1)
-------------------------------------	--

PORNOGRAFIA MINORILE (ART. 600 TER C.P.)

Questa disposizione, costituita da quattro commi, prevede una pluralità di fattispecie criminose volte a reprimere tale fenomeno a tutti i livelli, fino alla cessione gratuita di materiale pornografico minorile. Nella versione previgente alla L. n. 38/2006, nel comma 1 dell'art. 600 *ter* è sanzionato chi sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale di tale tipo. Quanto all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico; ai fini della sussistenza del reato è sufficiente la semplice attività preparatoria, senza necessità che la finalità di produzione o esibizione si siano realizzate.

Dopo la nuova legge, è sanzionato chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni pornografiche.

Il comma 2 – non modificato - vieta il commercio di materiale pornografico proveniente dallo sfruttamento, per tale finalità, di minori; per commercio deve intendersi l'alienazione di prodotti per fini di profitto, svolta con un'organizzazione di impresa, anche rudimentale.

L'elemento soggettivo, a differenza che nel comma precedente, è il dolo generico.

Il comma 3 dell'art. 600 *ter* punisce, con pene meno gravi di quelle previste per le fattispecie precedenti, l'attività di diffusione del materiale pornografico o di notizie finalizzate all'adescamento di minori o al loro sfruttamento sessuale.

La clausola di esclusione con cui si apre la norma ("...al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma...") rende il reato in esame alternativo a quelli puniti dai due commi precedenti. Le condotte di distribuzione, divulgazione, diffusione (quest'ultima è stata aggiunta dalla L. n. 38/2006) e pubblicizzazione possono essere attuate con ogni mezzo, anche per via telematica.

Quanto all'elemento soggettivo, per l'attività di distribuzione, divulgazione, diffusione e pubblicizzazione del materiale pornografico è sufficiente il dolo generico; mentre per la diffusione di notizie o informazioni, la condotta deve essere finalizzata all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori, perciò è necessario il dolo specifico. Quest'ultima fattispecie, dunque, "costituisce una forma di tutela avanzata della libertà dei minori, diretta a reprimere ogni forma di attività prodromica allo sfruttamento sessuale dei minori stessi.

Il quarto comma - nella versione previgente alla L. n. 38/2006 - punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, consapevolmente cede ad altri materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori.

Tale cessione può avvenire sia a titolo gratuito che oneroso. La cessione onerosa si differenzia dall'ipotesi del commercio di cui al secondo comma, poiché avviene in modo occasionale (es. la vendita da un amico ad un altro) e non nell'ambito di un'attività imprenditoriale. La cessione gratuita si distingue dall'ipotesi di distribuzione di cui al comma terzo per il fatto che essa avviene con occasione atto in favore di un soggetto determinato, mentre la distribuzione è effettuata in favore di una pluralità indeterminata di soggetti.

Il quarto comma nella nuova versione punisce chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico.

La L. n. 38/2006 aggiunge un'aggravante se nei casi previsti dai commi 3 e 4 il materiale sia di ingente quantità. Inoltre, ai sensi del nuovo art. 600 *quater* I, le disposizioni menzionate si applicano – con una pena diminuita - anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Sono immagini virtuali quelle realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Procedibilità: <i>d'ufficio</i>	Autorità giudiziaria competente: <i>Tribunale monocratico</i> (art. 600 <i>ter</i> comma 4); <i>Tribunale collegiale</i>
---	--

DETEZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (ART. 600 QUATER C.P.)

Tale fattispecie punisce chiunque consapevolmente si procura o dispone di – nella nuova legge detiene - materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori degli anni diciotto. Questo delitto ricorre solo se non è configurabile quello previsto dall'articolo precedente, rubricato "pornografia minorile" (... "al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600 *ter*"...). Il legislatore, punendo anche la mera disponibilità del materiale pornografico riguardante minori, ha inteso precludere qualsiasi sbocco di mercato alle attività di produzione di tale materiale e a reprimere così sul nascere questo fenomeno.

L'elemento soggettivo di tale delitto è il dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà dell'agente di detenere materiale pornografico riguardante minori e derivante dal loro sfruttamento.

La L. n. 38 ha poi previsto un'aggravante se il materiale detenuto sia di ingente quantità. Inoltre, ai sensi del nuovo art. 600 *quater* I, le disposizioni menzionate si applicano – con una pena diminuita - anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Sono immagini virtuali quelle realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

La condanna o il patteggiamento per uno dei delitti concernenti la pedofilia sopra esposti comporta in caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche e private frequentate prevalentemente da minori (art. 600 *septies*, comma 2, introdotto dalla L. n. 38/2006).

Procedibilità: <i>d'ufficio</i>	Autorità giudiziaria competente: <i>Tribunale monocratico</i>
---	---

REATI DI NATURA SESSUALE NEI CONFRONTI DI PERSONE MINORENNI

Dopo avere trattato i delitti concernenti la pedofilia introdotti dalla L. n. 269/1998, si ritiene utile menzionare altri reati di natura sessuale riguardanti persone minorenni. La legge 15 febbraio 1996 n. 66 ha riformato in modo significativo i reati in materia di violenza sessuale. Un aspetto fondamentale di questa riforma è stato il mutamento del bene giuridico tutelato dalle fattispecie penali in questione: mentre nel codice Rocco erano considerati delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, oggi appartengono alla categoria dei delitti contro la persona, in conseguenza della considerazione che la libertà sessuale è un fondamentale corollario della libertà individuale.

VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA (ART. 609 TER C.P.)

Il reato di **violenza sessuale** (art. 609 *bis* c.p.) consiste nel costringere qualcuno, mediante violenza, o minaccia o abuso di autorità, a compiere o a subire atti sessuali. Tra i casi in cui sono previsti aggravamenti della pena (art. 609 *ter* c.p.), rilevano, ai fini della presente trattazione, i seguenti:

- a) il delitto è commesso nei confronti di una persona che non ha compiuto i quattordici anni;
- b) il delitto è commesso nei confronti di una persona che non ha compiuto i dieci anni (la pena è ancora più grave rispetto al caso precedente);
- c) il delitto è commesso nei confronti di una persona che non ha compiuto i sedici anni, se il colpevole è l'ascendente, il genitore anche adottivo o il tutore della vittima.

La condotta di un insegnante di scuola secondaria nei confronti di una studentessa minorenne, consistita nel toccamento dei glutei e nei baci sul collo, integra i reati di molestia e violenza sessuale.

Per "atto sessuale", ai sensi dell'art. 609 *bis* c.p., deve intendersi qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo, ancorché fugace ed estemporaneo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale. Pertanto anche i palpeggiamenti ed i tocamenti costituiscono un'indebita intrusione nella sfera sessuale altrui, dal momento che il riferimento al sesso non è limitato alle zone genitali, ma comprende pure quelle ritenute erogone, vale a dire stimolanti dell'istinto sessuale, dalla scienza medica, psicologica e antropologica-sociologica.

Inoltre il consenso ad un rapporto sessuale non può essere presunto. Quindi, l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nell'intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli o repentini, posti in essere senza accertarsi del consenso della persona destinataria o comunque prevedendone la manifestazione di dissenso. (Tribunale di Ravenna, sez. penale, 25-01-2008 n. 92)

Procedibilità:

a querela di parte; d'ufficio nell'ipotesi di cui all'art. 609 *septies* comma IV:

"Si procede tuttavia d'ufficio: 1) se il fatto di cui all'art. 609 bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto è commesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'art. 609 quater, ultimo comma" (l'art. 609 quater ultimo comma contempla la circostanza in cui la persona offesa non abbia compiuto gli anni dieci)

Autorità giudiziaria competente:

Tribunale collegiale

VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO (ART. 609 OCTIES C.P.)

La violenza sessuale di gruppo (art. 609 *octies* c.p.) consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 *bis*.

Il delitto di violenza sessuale di gruppo, previsto dall'art. 609 *octies* c.p., costituisce una fattispecie autonoma di reato, a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, e richiede per la sua integrazione, oltre all'accordo della volontà dei compartecipi al delitto, anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale, né che realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale dell'altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti.

I reati di cui agli artt. 609 *bis* e 609 *octies* c.p. hanno lo stesso elemento oggettivo (atti di violenza sessuale) ma si differenziano perché, in pratica, il primo è commesso da una sola persona, mentre il secondo consiste nella partecipazione agli atti di violenza sessuale di almeno due persone contemporaneamente presenti sul luogo del delitto: il che è come dire che si tratta di un'ipotesi di concorso materiale che, però, il legislatore, nella sua insindacabilità, ha ritenuto di qualificare come un autonomo reato per la maggiore forza intimidatrice che l'aggressione di gruppo svolge nei confronti della vittima rispetto a quella del singolo individuo.

Ora, poiché il concorso di persone può consistere sia nel concorso materiale che in quello morale, e poiché, sotto il profilo del concorso materiale, sarebbe impossibile individuare una differenza fra il concorso materiale nel reato di cui all'art. 609 *bis* e il reato di cui all'art. 609 *octies* c.p. (proprio perché le due condotte materiali coincidono e si sovrappongono), appare evidente che, per esclusione, il concorso, per l'ipotesi di cui all'art. 609 *bis* c.p., può configurarsi nella sola ipotesi di quello morale, ossia in tutti i casi in cui un terzo, pur non partecipando agli atti di violenza sessuale e pur non essendo presente sul luogo del delitto, abbia istigato, consigliato, aiutato, agevolato il singolo autore materiale della violenza e cioè, in una parola, abbia posto in essere tutte quelle condotte che, normalmente, vengono sussunte sotto la fattispecie del concorso morale. (Applicando i suddetti principi di diritto alla fattispecie in esame il giudice ha ritenuto configurabile l'ipotesi del reato di cui all'art. 609 *octies* (violenza sessuale di gruppo) in quanto entrambi gli imputati erano presenti sul luogo del delitto e, sebbene uno dei due non avesse praticato alcuna violenza, avendo quest'ultimo liberato l'interno dell'autovettura al fine di facilitare la violenza sessuale ed avendo svolto nella vicenda il ruolo di "palo", aveva partecipato all'azione criminosa di cui all'art. 609 *octies*). (Cass. pen., sez. II, 17-02-2009 n. 7336)

Procedibilità:
d'ufficio

Autorità giudiziaria competente:
Tribunale collegiale

ATTI SESSUALI CON MINORENNE (ART. 609 QUATER C.P.)

L'art. 609 *quater*, comma 1 c.p. punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi di violenza sessuale previste dall'art. 609 *bis* c.p., compie atti sessuali con una persona che al momento del fatto non ha compiuto i quattordici anni (n. 1); ovvero non ha compiuto i sedici anni, qualora il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il di lui convivente – quest'ultima previsione dall'entrata in vigore della L. n. 38/2006 - il tutore oppure altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza (n. 2).

Solo dall'entrata in vigore della L. n. 38, è altresì punito, al di fuori delle ipotesi di violenza sessuale previste dall'art. 609 *bis* c.p., l'ascendente, il genitore anche adottivo, il di lui convivente, il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con una persona minore che ha compiuto gli anni sedici.

Il comma 2 stabilisce la non punibilità del minore che, fuori dai casi di violenza sessuale, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

La fattispecie in esame punisce i casi di violenza sessuale presunta; il legislatore, infatti, pone una presunzione di incapacità a un consapevole consenso al compimento di atti sessuali, da parte delle persone che si trovano nelle condizioni indicate dai numeri 1 e 2 della disposizione.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, consistente nella volontà dell'atto sessuale con la consapevolezza di tutti gli elementi essenziali del fatto.

Il comma 3 dell'art. 609 *quater* stabilisce due circostanze: una attenuante, nei casi di minore gravità, e una aggravante, quando la vittima del reato non ha compiuto i dieci anni (analogamente a quanto prevede l'art. 609 *ter* per l'ipotesi di violenza sessuale di cui all'art. 609 *bis*).

<p>Procedibilità: <i>a querela di parte;</i> <i>d'ufficio nell'ipotesi di cui all'art. 609 septies comma IV: "Si procede tuttavia d'ufficio: 1) se il fatto di cui all'art. 609 bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto è commesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'art. 609 quater, ultimo comma" (l'art. 609 quater ultimo comma contempla la circostanza in cui la persona offesa non abbia compiuto gli anni dieci)</i></p>	<p>Autorità giudiziaria competente: <i>Tribunale collegiale</i></p>
---	--

DISPOSIZIONI COMUNI (PROCEDIBILITÀ A QUERELA ED ECCEZIONI – ETÀ DELLA PERSONA OFFESA)

I delitti di violenza sessuale e atti sessuali con minorenne sono punibili a querela della persona offesa, che può essere proposta entro sei mesi dal fatto ed è irrevocabile. Sono tuttavia previste alcune ipotesi eccezionali in cui *si procede d'ufficio* (e pertanto il dirigente scolastico sarà tenuto ad effettuare la denuncia):

a) se la violenza sessuale di cui all'art. 609 *bis* è commessa:

prima dell'entrata in vigore della L. n. 38 *in danno di persona minore di quattordici anni*;

dopo l'entrata in vigore della citata legge *in danno di persona minore di diciotto anni*.

b) se vi è consumazione di atti sessuali con un minore di dieci anni consenziente (art. 609 *quater* u.c.)

c) prima dell'entrata in vigore della L. n. 38 se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia; dopo l'entrata in vigore della citata legge anche se il fatto è commesso dall'ascendente o da altra persona che abbia con esso una relazione di convivenza.

d) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

e) se il fatto è connesso con un altro delitto per cui si deve procedere d'ufficio (art. 609 *septies*).

Nel caso in cui i delitti di violenza sessuale e atti sessuali con minorenne siano commessi in danno di un minore di quattordici anni, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa; c'è dunque una presunzione assoluta di conoscenza dell'età della vittima infraquattordicenne, senza possibilità di prova contraria.

E' ammissibile attribuire al bidello la figura di incaricato di pubblico servizio, in riferimento alla modifica dell'art. 358, comma 2, cod. pen., indipendentemente dell'ordine e grado scolastico in cui opera, poiché oltre a prestazioni di carattere materiale svolge anche mansioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, guardiania e custodia dei locali che non si esauriscono nell'espletamento di un lavoro meramente manuale ma che, implicando conoscenza delle relative normative scolastiche sia pure a livello esecutivo, presentano aspetti collaborativi, complementari ed integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi d'istituto ed agli insegnanti in materia di sicurezza, ordine e disciplina all'interno dell'area scolastica.

Pertanto, per la fattispecie criminosa di atti sessuali con minorenne - di cui all'art. 609 *quater* c.p. - si procede d'ufficio. (Cass. pen. sez. III, 07-05-1998 n. 7152)

CORRUZIONE DI MINORENNI (ART. 609 QUINQUIES)

Questa fattispecie punisce chiunque compie atti sessuali *in presenza* di una persona minore di quattordici anni, al fine di farla assistere. Si noti che per la sussistenza del delitto in esame è richiesta la sola presenza del minorenne: se, infatti, gli atti sessuali coinvolgono direttamente il minore infraquattordicenne, oppure di età compresa tra i quattordici e i sedici anni, se legato al colpevole dai vincoli di parentela ed affinità previsti dall'art. 609 *quater*, comma 1, n. 2 c.p., ricorrerà il più grave reato di atti sessuali con minorenne.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico: è necessario che il soggetto attivo abbia agito allo scopo di far assistere il minore al compimento degli atti sessuali.

Il delitto è procedibile d'ufficio, pertanto il dirigente scolastico che ne venga a conoscenza è obbligato ad effettuare la denuncia.

Procedibilità:
d'ufficio

Autorità giudiziaria competente:
Tribunale monocratico

1.3.10. I REATI INFORMATICI

La L. 23 dicembre 1993, n. 547 ha apportato modifiche ed integrazioni alle norme del codice penale e di procedura penale in materia di criminalità informatica.

Ai reati informatici non è data un'autonoma sistemazione nel quadro delle fonti legislative, mentre è da molti ritenuto che la loro particolarità e la difficoltà di valutarli con riferimento alla reale volontà lesiva e al grado di offensività richiederebbero norme create appositamente e non meri adattamenti del codice vigente.

I crimini informatici possono essere distinti in reati telematici veri e propri, i quali non possono essere compiuti senza l'uso delle tecnologie informatiche, e i reati tradizionali in cui l'ausilio delle tecnologie è solo un mezzo in più per raggiungere lo scopo. E' stato osservato che le norme penali relative ai reati informatici e telematici veri e propri non sempre forniscono soluzioni chiare e agevolmente adattabili alla nuova realtà tecnologica (GIROLFI, *Quali i principali reati telematici trattati nel nostro codice penale*, in i-dome.com).

Poiché le istituzioni scolastiche possono essere interessate da questo tipo di reati, si tratteggiano per sommi capi di seguito.

ATTENTATO A IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 420 C.P.)

La norma indicata (nel comma 2) punisce chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.

È prevista una pena più severa, se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi.

Procedibilità:
d'ufficio

Autorità giudiziaria competente:
Tribunale monocratico

ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI CON VIOLENZA SULLE COSE (ART. 392 C.P.)

Questa fattispecie punisce (a querela della persona offesa) chiunque, volendo esercitare un suo preteso diritto, anche se può ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente giustizia da sé mediante violenza sulle cose, e cioè attraverso il danneggiamento, la trasformazione o il mutamento di destinazione della cosa.

La violenza sulle cose si verifica anche quando un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte oppure è impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.

Procedibilità:
a querela di parte

Autorità giudiziaria competente:
Tribunale monocratico

Il documento informatico.

È considerato documento informatico qualunque supporto informatico che contiene dati e informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati a elaborarli. Le norme incriminatrici relative alle falsità in atti si applicano anche alle falsità dei documenti informatici pubblici e privati (considerati rispettivamente come atti pubblici o scritture private).

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 TER C.P.)

La norma indicata punisce chiunque si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza oppure vi si mantiene nonostante la volontà contraria (che può essere espressa o tacita) di chi ha il potere di escluderlo; il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La pena è aggravata e *si procede d'ufficio se*:

- a) il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, *con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio*, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- b) se il colpevole per commettere il reato usa violenza sulle cose o sulle persone oppure se è palesemente armato;
- c) se in conseguenza del comportamento vietato il sistema è distrutto o danneggiato, o il suo funzionamento subisce un'interruzione totale o parziale, o i dati, le informazioni e i programmi in esso contenuti sono distrutti o danneggiati.

La pena è ulteriormente aggravata nelle ipotesi in cui i fatti puniti da questa fattispecie riguardino *sistemi informatici o telematici comunque di interesse pubblico* (tra i quali sono menzionati quelli di interesse militare, relativi all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica, alla sanità e alla protezione civile).

Procedibilità:

a querela di parte

nella forma semplice del reato di cui all'art. 615 *ter* comma 1;

d'ufficio

nella forma aggravata di cui all'art. 615 *ter* comma 2 e 3:

“La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.”

Autorità giudiziaria competente:

Tribunale monocratico

DETEZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615 QUATER C.P.)

Questa fattispecie punisce chiunque si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei ad accedere a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo; è richiesto altresì il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno (dolo specifico).

Il terzo comma (che richiama i nn. 1) e 2) dell'art. 617 quater) prevede un aggravamento di pena in due casi; se il fatto è commesso a) in *danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico* o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; b) *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio*, con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con l'abuso della qualità di operatore del sistema.

Integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.) la condotta del soggetto che, pur avendo titolo per accedere al sistema, vi si introduce con la password di servizio per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di istituto e alle finalità sottostanti alla protezione dell'archivio informatico.

Infatti la norma non punisce solo l'abusivo accesso a sistema informatico (escluso dal possesso di titolo di legittimazione dell'agente), ma anche la condotta di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo (il datore di lavoro). (Cass. pen. sez. V, 22-01-2010 n. 2987).

(Nel caso di specie, alcuni dipendenti di una ditta avevano copiato alcuni file presenti nella memoria del computer della ditta stessa, avvalendosi della password di accesso al sistema che essi erano facoltizzati ad usare, cancellando successivamente tali file dalla predetta memoria. Sul punto, in senso conforme, anche Corte di Cassazione - Sez. V Penale - Sent. 01/10/2008 n. 37322).

Procedibilità:
d'ufficio

Autorità giudiziaria competente:
Tribunale monocratico

DIFFUSIONE DI PROGRAMMI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMatico (ART. 615 QUINQUES C.P.)

Questa norma punisce chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico (redatto da lui stesso o da altri) che ha lo scopo o l'effetto di danneggiare un sistema informatico o telematico, i suoi dati e programmi, ovvero di interrompere totalmente o parzialmente o di alterare il suo funzionamento.

Procedibilità:
d'ufficio

Autorità giudiziaria competente:
Tribunale monocratico

VIOLAZIONE, SOTTRAZIONE E SOPPRESSIONE DI CORRISPONDENZA (ART. 616 C.P.)

La nozione di "corrispondenza" agli effetti delle norme penali sulla inviolabilità dei segreti è specificata dal quarto comma e comprende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica, telematica o effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

Questa fattispecie punisce (se il fatto non è previsto come reato da un'altra disposizione di legge) chiunque prende conoscenza di una corrispondenza chiusa, che non sia diretta a lui, oppure sottrae o distrae una corrispondenza chiusa o aperta non a lui diretta, o ancora la distrugge o sopprime in tutto o in parte.

È stabilita una pena più severa nel caso in cui il colpevole riveli il contenuto della corrispondenza in tutto o in parte e senza una giusta causa, ove dal fatto derivi un documento (e sempre che tale fatto non costituisca un reato più grave).

Procedibilità: <i>a querela di parte</i>	Autorità giudiziaria competente: <i>Tribunale monocratico</i>
--	---

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO, INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUATER C.P.)

La norma indicata punisce, a querela della persona offesa, chiunque intercetta, impedisce o interrompe comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. È punito con la stessa pena, se il fatto non costituisce un reato più grave, chiunque rivela in tutto o in parte il contenuto delle informazioni sopra indicate, avvalendosi di qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

È prevista poi una pena superiore e *la procedibilità d'ufficio* quando il fatto è commesso:

- a) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- b) *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio*, con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con l'abuso della qualità di operatore del sistema;
- c) da chi esercita la professione di investigatore privato, anche abusivamente.

Procedibilità: <i>a querela di parte;</i> d'ufficio nell'ipotesi di cui all'art. 617 quater comma IV: <i>"Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato."</i>	Autorità giudiziaria competente: <i>Tribunale monocratico</i>
--	---

INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE A INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUINQUIES C.P.)

Questa fattispecie punisce chiunque installa apparecchiature idonee ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o che intercorrono tra più sistemi, se effettua tale installazione al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

È previsto un aggravamento della pena quando il fatto è commesso: a) in *danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico* o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; b) *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio*, con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con l'abuso della qualità di operatore del sistema; c) da chi esercita la professione di investigatore privato, anche abusivamente (in forza del richiamo all'art. 617 quater, comma 4 c.p.).

Procedibilità: <i>d'ufficio</i>	Autorità giudiziaria competente: <i>Tribunale monocratico</i>
---	---

FALSIFICAZIONE, ALTERAZIONE O SOPPRESSIONE DEL CONTENUTO DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE (ART. 617 SEXIES C.P.)

La condotta punita da questa norma si può dividere in due parti: la prima è costituita dalla falsificazione, alterazione o soppressione, in tutto o in parte, del contenuto di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, anche qualora le comunicazioni siano state intercettate occasionalmente; la seconda consiste nel far uso o nel lasciare che altri facciano uso di tali comunicazioni falsificate, alterate o sopprese; perché si realizzi il reato è altresì richiesto il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno (dolo specifico).

Procedibilità: <i>d'ufficio</i>	Autorità giudiziaria competente: <i>Tribunale monocratico</i>
---	---

RIVELAZIONE DEL CONTENUTO DI DOCUMENTI SEGRETI (ART. 621 C.P.)

Nel primo comma è sanzionato chiunque, essendo venuto a conoscenza abusivamente del contenuto, che debba rimanere segreto, di atti o documenti altrui, diversi dalla corrispondenza, pubblici o privati, lo rivela senza una giusta causa oppure lo utilizza a vantaggio proprio o altrui; è altresì richiesto che dal fatto derivi un documento.

Il secondo comma annovera fra i documenti anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi.

Si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa.

Procedibilità: <i>a querela di parte</i>	Autorità giudiziaria competente: <i>Tribunale monocratico</i>
--	---

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI (ART. 635 BIS C.P.)

La norma indicata punisce chiunque distrugge, deteriora, o rende inservibili in tutto o in parte sistemi informatici o telematici altrui, programmi, informazioni o dati altrui, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

La pena è aggravata se il fatto è commesso: a) con violenza alla persona o con minaccia; b) da datori di lavoro in occasione di serrate o da lavoratori in occasione di scioperi o in occasione di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità; c) con abuso della qualità di operatore del sistema.

Procedibilità: <i>a querela di parte</i> nella forma semplice di cui all'art. 635 bis comma 1; <i>d'ufficio</i> ai sensi dell'art. 635 bis comma 2 qualora la condotta sia stata perpetrata con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema	Autorità giudiziaria competente: <i>Tribunale monocratico</i>
---	---

FRODE INFORMATICA (ART. 640 TER C.P.)

Questa fattispecie punisce chiunque altera in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, oppure interviene senza averne diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti; perché sussista il reato, è necessario che il colpevole procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

È prevista una pena più grave se il fatto è commesso:

- a) a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare;
- b) con abuso della qualità di operatore di sistema.

Il reato di frode informatica ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa della quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima. Anche la frode informatica si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale. (Cass. pen. sez. VI 14-12-1999 n. 3065)

Procedibilità: <i>a querela di parte;</i> <i>d'ufficio</i> ai sensi dell'art. 640 ter comma 2, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema o se ricorre un'altra circostanza aggravante	Autorità giudiziaria competente: <i>Tribunale monocratico</i>
---	---

4. L'ESPOSTO, LA DENUNCIA E LA QUERELA

I reati si possono distinguere in due categorie:

- alcuni sono perseguibili *d'ufficio* dall'Autorità giudiziaria, che si attiva sulla semplice base della notizia di reato;
- altri invece sono perseguibili solo se interviene una richiesta in tal senso della persona offesa, la querela.

La **querela**, dunque, è l'atto facoltativo attraverso cui la persona offesa "manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato" per cui non si debba procedere d'ufficio (art. 336 c.p.c.); anche un ente collettivo, che sia dotato o no di personalità giuridica, può proporre querela per mezzo del suo legale rappresentante (art. 337, comma 3 c.p.p.), individuato in base alle norme di legge o di statuto.

La querela è presentata, "oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria"; se è presentata per iscritto è sottoscritta dal querelante o da un suo procuratore speciale (art. 333, comma 2 c.p.c., il quale si riferisce alla denuncia e si applica anche alla querela in forza del richiamo operato dall'art. 337, comma 1 c.p.c.) e può essere presentata direttamente, oppure, previa autentica della sottoscrizione, essere recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato (art. 337, comma 1 c.p.c.). "Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale" (art. 337, comma 2 c.p.c.).

Il contenuto della dichiarazione consiste nella esposizione del fatto che si suppone penalmente illecito, "accompagnata dalla esplicita manifestazione della volontà che si proceda; non si richiedono formule sacramentali, purché sia possibile ricostruire inequivocabilmente l'intenzione del dichiarante di ottenere l'instaurazione del procedimento" (AAVV, *Diritto processuale penale*, Giuffré, Milano, 2001, p.46).

La persona offesa può dichiarare, nel presentare la notizia di reato o in un momento successivo, di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione del procedimento; in tal caso, il pubblico ministero deve notificarle l'avviso della richiesta di archiviazione, contenente la precisazione che, nel termine di dieci giorni, la persona può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari (art. 408, commi 2 e 3 c.p.p.).

Dalla querela si distingue la **denuncia**, che può essere di due tipi.

La *denuncia da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio* consiste, come emerge dall'art. 331 c.p.p., nell'atto obbligatorio con cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riferiscono al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria, di un fatto astrattamente configurabile come reato perseguibile d'ufficio, del quale siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio.

Tale atto deve essere compiuto in ottemperanza a un preciso obbligo penalmente sanzionato (artt. 361, 362 e 363 c.p., si veda *supra*) (*Ibidem*, p.32).

Redatta in forma scritta, "la denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria" (art. 331, comma 2 c.p.c.). Essa "contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno della acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti" (art. 332 c.p.c.).

Si richiede, dunque, una descrizione del fatto di reato più asettica possibile, priva di valutazioni personali. La **denuncia da parte di privati**, che spesso viene chiamata anche **esposto**, è l'atto con cui qualsiasi persona, anche diversa dall'offeso, porta a conoscenza del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria l'esistenza di un fatto in cui si riconoscono gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio.

Per il semplice cittadino, salvo ipotesi particolari (delitti contro la personalità dello Stato punibili con l'ergastolo, sequestro di persona a scopo di estorsione), è un atto facoltativo, come emerge dalla formulazione dell'art. 333 c.p.p. ("ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio può farne denuncia").

Si noti che la denuncia non può essere anonima, ma, se resa in forma scritta, deve essere sottoscritta dal denunciante (o dal suo procuratore – art. 333, comma 2 c.p.p.).

5. IL PROCEDIMENTO PENALE

Sembra utile fornire alcune indicazioni che orientino il dirigente scolastico a riconoscere i casi di contenzioso penale quando si presentano alla sua attenzione. Varie sono le difficoltà che possono sorgere.

Una prima possibile difficoltà consiste nel **distinguere un illecito amministrativo** (che è trattato secondo le norme della L. n. 24-11-1981 n. 689) **da un illecito penale (o reato)**.

In termini molto operativi, può dirsi che si versa in ipotesi di illecito amministrativo quando il trasgressore riceve da parte dell'organo accertatore la contestazione immediata della violazione: essa consiste nella consegna nelle mani dell'interessato di una copia del **verbale di accertamento**.

In alternativa, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata, può aversi la notificazione degli estremi della violazione; essa consiste nella comunicazione (non dell'intero verbale, ma) degli elementi essenziali affinché l'interessato conosca il fatto di cui è incolpato, le sue circostanze di tempo e di luogo, nonché la sanzione irrogabile.

Per quanto concerne le possibilità di scelta del dipendente trasgressore per la propria difesa, si veda *infra* La difesa davanti al giudice del pubblico dipendente.

Ci si trova invece in presenza di un procedimento penale, qualora l'autore della violazione in corso di accertamento (secondo il lessico del codice di procedura penale, la persona sottoposta a indagini) riceva l'informazione di garanzia e l'informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa.

Il pubblico ministero invia all'indagato e alla persona offesa dal reato **l'informazione di garanzia** (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) nei casi in cui deve compiere un atto di indagine al quale l'avvocato difensore ha diritto di assistere.

L'informazione di garanzia è caratterizzata dalle seguenti indicazioni:

- a) le norme di legge che si assumono violate;
- b) la data e il luogo del fatto;
- c) l'invito a nominare un difensore di fiducia (art. 369 c.p.p.).

Lo scopo di tale atto è non tanto mettere a conoscenza l'indagato e la persona offesa dell'esistenza di un procedimento penale che li coinvolge, quanto consentire ad essi di preparare la propria difesa tecnica, in relazione all'atto d'indagine che sta per compiersi.

Altro atto diretto al soddisfacimento di esigenze difensive, è **l'informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa**; ai sensi dell'art. 369 bis c.p.p. il pubblico ministero, al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere, notifica all'indagato la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio, nel caso in cui, naturalmente, non esista già un difensore di fiducia.

Tale comunicazione, intesa a garantire la effettività della difesa d'ufficio, deve contenere:

- a) l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione delle facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta a indagini;
- b) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;
- c) l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sarà assistito da quello nominato d'ufficio;
- d) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio, ove non vi siano le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
- e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Un altro atto significativo allo scopo di riconoscere l'esistenza di un procedimento penale è **l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari**, inviato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 415 bis c.p.c.

Il suo contenuto è costituito dalla sommaria indicazione del fatto per cui si procede, della sua data e luogo e delle norme che si assumono violate, con due essenziali avvertimenti all'indagato: il primo concerne l'avvenuto deposito della documentazione relativa alle indagini espletate, con la facoltà riconosciuta all'indagato e al suo difensore di estrarne copia; il secondo riguarda la comunicazione delle possibili iniziative che l'indagato ha la facoltà di assumere entro venti giorni, e cioè la presentazione di memorie, la produzione di documenti, il deposito della documentazione relativa alle investigazioni difensive, le richieste di nuovi atti d'indagine e di presentarsi per rilasciare dichiarazioni o per essere sottoposto all'interrogatorio.

L'istituzione scolastica può essere coinvolta in un procedimento penale qualora il suo dirigente o un suo dipendente sia imputato di un reato: il dipendente, anche nell'ipotesi in cui sia indagato ed eventualmente imputato per l'accertamento di un illecito penale, ha diverse possibilità di scelta per la propria difesa (si veda *infra* La difesa davanti al giudice del pubblico dipendente).

In un procedimento penale **l'istituzione scolastica** (come amministrazione, come ente dotato di una propria soggettività) **può assumere la veste di parte offesa** ed essere legittimata a costituirsi parte civile.

La **parte civile** può definirsi come il soggetto che "afferma di avere ricevuto un danno dal reato e ne invoca la riparazione nelle forme del risarcimento o della restituzione" (CORDERO). Si noti che può trattarsi anche di un soggetto diverso dal titolare del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice (per esempio, nell'omicidio l'offeso dal reato è la persona uccisa, mentre i familiari possono costituirsi parte civile, avendo subito un danno patrimoniale e morale).

Con nota in data 22 marzo 2007 prot. n 5393/FR, il Gabinetto del Ministero della Pubblica Istruzione, dopo avere ricordato che le vigenti disposizioni (legge n. 3/1991) prevedono che la costituzione di parte civile deve essere autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha aggiunto, con riferimento alla competenza, alla valutazione ed alla richiesta alla Presidenza stessa: "Ciò comporta che ogni evento cui si ricollegli l'attivazione della specifica procedura deve essere tempestivamente portato a conoscenza di questo Gabinetto, adeguatamente istruito con l'acquisizione, anche mediante immediato accertamento ispettivo, di ogni utile elemento di fatto e di diritto che connota la singola fattispecie".

Le Amministrazioni statali possono costituirsi parte civile solo previa formale autorizzazione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzazione che, normalmente, viene concessa per reati di un certo rilievo (o per il clamore sociale o per l'incidenza economica del danno o per la grave lesione dell'immagine dell'amministrazione).

Dispone l'art. 1, comma 4, L. n. 3/1991: "La costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri".

Al termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero deve decidere tra la **richiesta di archiviazione** e l'**esercizio dell'azione penale**, effettuato di norma con la richiesta di rinvio a giudizio. L'Avvocatura dello Stato, come domiciliataria *ex lege* dell'Amministrazione, riceve nel primo caso l'avviso della richiesta di archiviazione (se l'istituzione scolastica o comunque l'amministrazione offesa dal reato aveva dichiarato di volerne essere informata *ex art. 408, comma 2 c.p.p.*).

Nel secondo caso, riceve un avviso con l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'udienza preliminare e con allegata la richiesta di rinvio a giudizio (art. 419, comma 1 c.p.p.).

L'Avvocatura porta quindi a conoscenza dell'Amministrazione l'atto compiuto dal pubblico ministero e, valutate le circostanze, decide sul da farsi; nella prima ipotesi, cioè, valuta, con la collaborazione anche istruttoria dell'amministrazione, se presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari, nella seconda rende un parere in ordine alla costituzione di parte civile, che volta a volta potrà essere in termini di opportunità o meno di richiesta alla Presidenza del Consiglio dell'autorizzazione di cui alla citata L. 3/1991, sollecitando l'amministrazione a compiere comunque la propria valutazione.

Ove gli atti sopra indicati fossero invece notificati presso l'amministrazione, sarà necessario contattare nel più breve tempo possibile l'Avvocatura dello Stato.

6. IL PROCEDIMENTO PENALE PER LE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

6.1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

Il d. lgs. n. 81/2008 è il Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSL), recentemente integrato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*. Esso ha abrogato e sostituito il precedente d. lgs. 626/1994.

Le norme degli artt. 55-60 del d. lgs. n. 81/2008 (titolo I, capo IV *“Disposizioni penali”*) si pongono in linea di ideale continuità con quanto originariamente previsto dagli artt. 89-94 dell’abrogato d. lgs. n. 626/1994:

- la tecnica di costruzione delle fattispecie incriminatrici è quella delle *“norme penali in bianco”*, con la conseguenza che la ricostruzione del precetto sanzionato presuppone il rinvio ad altre norme;
- l’illecito assolutamente prevalente è quello proprio, dal momento che i soggetti attivi degli illeciti sono sempre qualificati e le loro rispettive posizioni di garanzia sono previamente delineate da altre disposizioni del decreto;
- La risposta sanzionatoria è specificatamente proporzionata all’intensità ed all’importanza dei doveri imposti dalla legge a ciascuno dei soggetti qualificati, come rilevabile dalla graduazione delle responsabilità tra datore di lavoro, dirigente e preposto;
- Il d. lgs. n. 81/2008 mantiene fede alla scelta politico-criminale di privilegiare il ricorso ai reati contravvenzionali rispetto agli illeciti amministrativi.

I soggetti responsabili: il datore di lavoro

Le contravvenzioni previste dal d. lgs. n. 81/2008 hanno natura di reati propri, trattandosi di precetti aventi come destinatari una cerchia selezionata di soggetti:

- Il lavoratore (qualifica definita dall’art. 2 comma 1 lett. a);
- Il datore di lavoro (qualifica definita dall’art. 2 comma 1 lett. b);
- Il dirigente (qualifica definita dall’art. 2 comma 1 lett. d);
- Il preposto (qualifica definita dall’art. 2 comma 1 lett. e).
- Il medico competente (qualifica definita dall’art. 2 comma 1 lett. h);

Il **datore di lavoro**, in quanto soggetto che, organizzando i fattori della produzione, risulta dotato di poteri di controllo sulle fonti di rischio da contenere, è il primo soggetto a venire in considerazione ai fini della responsabilità penale.

In caso di infortuni occorsi a studenti, datore di lavoro viene considerato il **dirigente scolastico**.

Il dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 32 comma 8 d. lgs. n. 81/2008, può designare, qualora non opti per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale deve essere individuato tra il personale interno all’unità scolastica, che si dichiara disponibile, in possesso di requisiti professionali richiesti dall’art. 32.

Al pari di quanto avveniva nel d. lgs. n. 626/1994 il d. lgs. n. 81/2008 non contempla contravvenzioni proprie del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

A tal proposito la Suprema Corte (Cass. pen. sez. IV, 08-02-2008 n. 6301) ha rilevato come, in linea di principio, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere equiparato ad un consulente del datore di lavoro. Ne deriva che i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni vengono fatti propri dal datore di lavoro, che ne risponde in caso di negligenze.

Tuttavia, essendo il responsabile del servizio di prevenzione e protezione destinatario di specifici obblighi rispetto all'individuazione dei rischi ed alla predisposizione delle necessarie misure preventive, l'inadempimento di tali doveri istituzionali potrebbe consentire di configurare a suo carico una responsabilità penale a titolo di concorso omissivo nell'infortunio del lavoratore tutte le volte in cui l'evento si inserisca in una situazione pericolosa che egli avrebbe dovuto conoscere e segnalare al datore di lavoro.

Pertanto, la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non esclude la responsabilità del datore di lavoro o del dirigente, ma arricchisce ulteriormente il quadro dei soggetti responsabili (VENEZIANI, *La responsabilità penale per omesso impedimento di infortuni sul lavoro*, in *Diritto penale e processo*, 1998, p. 1143 ss.).

La delega degli adempimenti penalmente sanzionati a carico del datore di lavoro

Una delle questioni tradizionalmente più rilevanti ai fini della definizione della responsabilità per le contravvenzioni in materia di sicurezza è sempre stata quella concernente l'ammissibilità di una delega di funzioni da parte del datore di lavoro, in favore di dirigenti o di altri soggetti, interni od esterni alla struttura dell'azienda.

Il d. lgs. n. 81/2008 ha per la prima volta espressamente previsto l'istituto della delega di funzioni indicandone i requisiti di validità ed efficacia e gli effetti.

L'art. 16 d. lgs. n. 81/2008, così come modificato dall'art. 12 d. lgs. n. 106/2009, prevede che:

"1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;*
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;*
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.*

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende

assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate."

Ai sensi dell'art. 17 d. lgs. n. 81/2008 non sono delegabili le seguenti attività:

- a) La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28;
- b) La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Il datore di lavoro o il dirigente che non adotta il documento di valutazione dei rischi secondo le disposizioni dello stesso d. lgs. n. 81/2008 o che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi commette una contravvenzione ai sensi dell'art. 55 comma 1 lett. b e comma 3.

La mancata nomina del servizio di prevenzione e protezione non è punita nella sola ipotesi dello svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34).

Inoltre, sebbene l'art. 17 richiami e specifichi gli obblighi del datore di lavoro di natura indelegabile, è indubbio che il documento di valutazione dei rischi debba essere elaborato da soggetti tecnicamente qualificati, pena la responsabilità del datore di lavoro in quella particolare forma di colpa che è la colpa per assunzione (FIANDACA-Musco, *Diritto penale*, pt. generale, Bologna, p. 509).

L'obbligo di comunicazione agli enti previdenziali

Ai sensi dell'art. 61 comma 1 d. lgs. 81/2008 l'autorità giudiziaria (il pubblico ministero) deve dare "immediata notizia" all'ente previdenziale (INAIL ed IPSEMA) dell'esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o lesioni personali colpose nella duplice alternativa ipotesi in cui:

- a) Il fatto sia stato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro;
- b) Il fatto abbia determinato una malattia professionale.

In questo modo l'obbligo di denuncia, tradizionalmente proprio dell'autorità amministrativa, viene esteso anche all'autorità giudiziaria nell'obiettivo tendenziale di consentire all'INAIL di costituirsi parte civile nel processo penale contro il contravventore ed esercitare l'azione di regresso relativa alla somma eventualmente versata alla vittima del reato.

La disposizione dell'art. 61 si pone in un rapporto per così dire "speculare" rispetto a quanto previsto dall'art. 20 comma 4 d. lgs. n. 758/1994 il quale stabilisce che, pur in caso di prescrizione notificata al contravventore, resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza (Ispettori delle Aziende sanitarie Locali e del Ministero del Lavoro nella loro qualità di ufficiali di Polizia Giudiziaria) di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 c.p.p. (*Commentario breve alle Leggi sul Lavoro*, Padova, 2009, p. 2891).

Disposizioni in materia penale e di procedura penale

Il titolo XII del d. lgs. n. 81/2008, rubricato appunto "Disposizioni in materia penale e di procedura penale", ha la funzione di una sorta di parte generale del sistema sanzionatorio delle violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

L'art. 298 prevede il principio di specialità, ovvero la prevalenza della disposizione speciale allorché la stessa condotta sia compresa sia da una disposizione prevista nel titolo I sia da altre disposizioni previste negli altri titoli.

L'art. 299, recependo il criterio di effettività elaborato dalla giurisprudenza, estende le qualifiche soggettive di "datore di lavoro", "dirigente" e "preposto" a coloro che, pur sprovvisti di "regolare investitura", esercitano in concreto i poteri giuridici dei tre principali attori della gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, dispiegando i suoi effetti sul versante delle responsabilità, penali ed amministrative.

L'art. 301 bis (introdotto dall'art. 12 del d. lgs. n. 106/2009), rubricato "Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione", dispone che "In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo."

L'art. 302 bis (introdotto dall'art. 12 del d. lgs. n. 106/2009), rubricato "Potere di disposizione", stabilisce che "Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.

Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti, all'autorità gerarchicamente sovraordinata nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la autorità gerarchicamente sovraordinata è il dirigente della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente."

L'art. 301 dispone che "Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758."

Il d. lgs. n. 758/1994: la prescrizione

La **prescrizione** è un particolare meccanismo di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

La *ratio* del procedimento delineato dal d. lgs. n. 758/1994 è quella di favorire l'effettiva osservanza delle misure di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e di igiene sul lavoro (trattandosi di materia in cui l'interesse alla regolarizzazione delle violazioni ed alla conseguente tutela dei lavoratori è prevalente rispetto

alla necessaria applicazione della sanzione penale), nonché di attuare una consistente deflazione processuale attraverso il ricorso ad uno strumento compatibile con il rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale (Corte Cost. n. 416/1998).

Ai sensi dell'art. 15 d. lgs. n. 124/2004:

- "1. Con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e per gli effetti degli articoli 23 e 24 e 25, comma 1, dello stesso decreto.
2. L'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, trova applicazione anche nelle ipotesi di cui al comma 1.
3. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi in cui la fattispecie è a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione."

Per quanto concerne la sua **natura giuridica** la prescrizione è un atto di polizia giudiziaria come tale sottratto alle impugnazioni previste per i provvedimenti amministrativi tanto in sede giurisdizionale quanto in sede amministrativa (Cass. pen., sez. I, 02-03-2000 n. 1037).

Essa, infatti, viene impartita dall'**organo di vigilanza** nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 c.p.p.

La vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta:

- dall'U.S.L.;
- dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in materia di prevenzione degli incendi;
- dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto attiene al settore minerario;
- dalla Direzione del lavoro, per le attività lavorative che comportino rischi particolarmente elevati, individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa informativa al servizio di prevenzione e sicurezza dell'U.S.L. competente per territorio.
- Dal Ministero delle Attività Produttive per quanto attiene alle cave e miniere.

Gli addetti ai predetti organi hanno i seguenti poteri:

1. diritto di accesso nei luoghi di lavoro

Gli addetti hanno facoltà di ispezionare i luoghi di lavoro.

Tuttavia, se l'accesso non avviene nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, esso deve ritenersi limitato al fine di svolgere le attività di controllo amministrativo limitatamente all'accertamento da svolgere e non anche al fine della ricerca e della repressione di eventuali illeciti penali eventualmente rinvenibili all'interno del luoghi di lavoro.

2. potere-dovere di denuncia

In quanto pubblici ufficiali, gli addetti degli organi di vigilanza sono assoggettati all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria previsto dall'art. 331 c.p.p.

Nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, gli addetti agli organi di controllo esercitano i seguenti ulteriori poteri:

1. azioni applicative dell'art. 55 c.p.p.

l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, raccogliere le prove, svolgere ogni indagine delegata dall'autorità giudiziaria.

2. potere ispettivo

nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, l'addetto può esercitare il diritto di accesso ai luoghi di lavoro, anche di propria iniziativa al fine della ricerca dei reati. potere di disposizione e potere di prescrizione.

3. potere di disposizione e potere di prescrizione

Il provvedimento di prescrizione è atto recettizio: per produrre i suoi effetti deve essere portato a conoscenza degli interessati.

6.2. PROCEDIMENTO

L'organo di vigilanza ha l'obbligo di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 c.p.p.. Secondo la stessa logica, pur in assenza di una previsione espressa, l'autorità giudiziaria dovrà essere informata dell'eventuale emanazione della prescrizione o dell'intenzione di non impartire alcuna prescrizione (anche agli effetti della sospensione del procedimento penale ex art. 23 del decreto).

Destinatario della prescrizione è il contravventore, colui al quale deve essere ricondotta la responsabilità della violazione.

Una copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore: la comunicazione al rappresentante legale vale ad escludere qualsiasi efficacia esimente ad una eventuale delega di funzioni nell'impresa, coinvolgendo direttamente la responsabilità dei vertici dell'organizzazione aziendale nell'adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza.

Ai sensi dell'art. 20 comma 3 del decreto l'organo di vigilanza ha il potere di *"imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro"*. In assenza di una predeterminazione legale del **contenuto della prescrizione**, l'organo di vigilanza è tenuto ad impartire al contravventore una prescrizione congrua rispetto alla necessità di garantire l'effettiva osservanza della disposizione violata.

L'indicazione delle misure da adottare va rapportata di volta in volta allo specifico contenuto del precetto normativo. In particolare, qualora si tratti di una norma cautelare rigida, la prescrizione non potrà che ripetere il contenuto della disposizione non adempiuta, con le eventuali ulteriori indicazioni che dovessero rendersi necessarie per ricondurre la regola astratta al caso singolo. Qualora, invece, si tratti di una norma cautelare elastica, la prescrizione dovrà specificare dettagliatamente le concrete modalità di adempimento alle quali il contravventore sarà chiamato ad attenersi.

Qualora si presenti la necessità di procedere ad una modifica della prescrizione, in mancanza di un'espressa disciplina della fattispecie, l'organo di vigilanza dovrà disporre l'emanazione di una nuova prescrizione, dopo aver provveduto alla revoca della precedente.

Il **termine per l'adempimento della prescrizione** è di volta in volta assegnato al contravventore dall'organo di vigilanza e la sua durata è commisurata al periodo di tempo tecnicamente necessario per ottemperare alla prescrizione.

Al contravventore che ne faccia richiesta l'organo di vigilanza può concedere un'eventuale **proroga del termine**, per un periodo comunque non superiore a 6 mesi, qualora risulti la *particolare complessità* o l'*oggettiva difficoltà* dell'adempimento. Qualora *specifiche circostanze non imputabili al contravventore* determinino un ritardo nella regolarizzazione, può essere concessa una **proroga straordinaria**, di durata non superiore a 6 mesi, per una sola volta e su richiesta del contravventore medesimo.

Ai sensi dell'art. 23 del decreto al momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., il procedimento penale rimane sospeso per tutto il tempo di pendenza del termine fissato per la regolarizzazione, in attesa che l'organo di vigilanza verifichi l'adempimento e la conseguente rimozione dell'illecito (*Commentario breve alle Leggi sul Lavoro*, Padova, 2009, p. 1267). Durante la sospensione il pubblico ministero ha comunque la facoltà di porre in essere alcuni atti processuali, l'assunzione di prove tramite incidente probatorio, sequestro preventivo ed altri atti urgenti.

La **verifica dell'adempimento** da parte del contravventore alle disposizioni impartite (art. 21) deve essere effettuata dall'organo di vigilanza entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

L'accertamento verte:

- sulle modalità con le quali si è ottemperato al provvedimento impartito dall'organo di vigilanza;
- sul controllo del puntuale rispetto del termine stabilito per l'adempimento, salva la concessione di un'eventuale proroga ordinaria o straordinaria.

Se la verifica è positiva, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni, una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa e, decorsi 120 giorni dalla scadenza, comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione ed il pagamento della somma.

Il pubblico ministero chiede l'archiviazione e l'estinzione del reato.

Qualora, invece, il contravventore non abbia ottemperato alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero ed il procedimento penale riprende il suo svolgimento.

Il caso di inesatto adempimento (oltre il termine o con modalità diverse da quelle prescritte dall'organo di vigilanza) viene equiparato dalla legge all'inadempimento ai fini della prescrizione del reato; tuttavia la rimozione del comportamento antigiuridico è favorevolmente valutato dal giudice che può ammettere l'imputato all'oblazione discrezionale prevista dall'art. 162 bis c.p.

Quanto alle forme di **tutela processuale del soggetto ingiunto** (ad esempio, un dipendente dell'istituzione scolastica, sia esso il dirigente scolastico o altro personale), esso potrà alternativamente:

1. avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, nelle forme e previa autorizzazione previste dall'art. 44 del R.D. n. 1611 del 1933;
2. avvalersi del patrocinio di un libero professionista (sia esso spontaneamente scelto ovvero indicato dall'assicuratore con il quale sia stata eventualmente stipulata dal dipendente una polizza assicurativa per tali forme di rischio) e, nell'ipotesi in cui il procedimento si sia concluso con sentenza o provvedimento che escluda la sua responsabilità, chiedere il rimborso delle spese legali, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 18 D.l. n. 67 del 1997, convertito con l. n. 79 del 1997.

7. LA DIFESA DAVANTI AL GIUDICE DEL PUBBLICO DIPENDENTE

Può capitare che un pubblico dipendente sia personalmente "chiamato" in giudizio per fatti connessi al suo servizio. Questo può avvenire tanto nei giudizi civili, quanto nei giudizi penali che in quelli amministrativi.

Le ipotesi a cui si fa riferimento sono quelle nel quale il pubblico dipendente è **convenuto in giudizio come parte**, restando quindi estranee al discorso le diverse ipotesi in cui il dipendente sia evocato davanti al giudice come **testimone**, per la cui comparizione non è richiesta certamente l'assistenza di un difensore.

Per esempi di dipendente convenuto personalmente in giudizio, si pensi al caso del docente di educazione fisica che venga citato insieme all'amministrazione scolastica dal genitore dell'alunno per il risarcimento del danno che questi assuma subito durante l'attività ginnico-sportiva a scuola. Oppure si pensi al caso del dirigente scolastico che venga indagato per fatti connessi al servizio costituenti reato.

Non può invece essere incluso nel discorso che si va ad affrontare il giudizio per l'accertamento della responsabilità amministrativa, che presuppone la contrapposizione istituzionale fra l'amministrazione ed il dipendente pubblico.

La difesa e la rappresentanza in giudizio del pubblico dipendente sono disciplinate da norme particolari: così come con riferimento alle Amministrazioni statali si ha riferimento alle varie categorie di dipendenti, con più particolare riferimento alle istituzioni scolastiche si ha riguardo al dirigente scolastico, al personale docente e al personale non docente.

Va ricordato allora che l'Avvocatura dello Stato può assumere la difesa e la rappresentanza nei giudizi penali e civili del dipendente pubblico, ove questi vi sia interessato per fatti e cause di servizio (art. 44 R.D. n. 1611/1933).

Dispone tale norma che l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato o delle Amministrazioni o degli enti di cui all'art. 43 (e cioè le Amministrazioni pubbliche non statali e gli enti sovvenzionati sottoposti a tutela o a vigilanza dello stato previa autorizzazione contenuta in disposizione di legge o di regolamento o di altro provvedimento regolamentare) "nei giudizi civili e penali che li interessino per fatti e cause di servizio, qualora le Amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta, e l'avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità".

In tal caso, il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato è concesso con un **provvedimento autorizzativo dell'Avvocato Generale dello Stato** (diretto a vagliare l'opportunità e la congruità della scelta), che viene emanato su **richiesta motivata** dell'Amministrazione interessata: il procedimento, che si conclude con l'autorizzazione o il diniego di autorizzazione, inizia con una richiesta dello stesso dipendente rivolta all'Amministrazione di appartenenza, la quale compirà una valutazione diretta alla verifica fattuale della connessione del giudizio con l'attività di servizio ed una valutazione circa l'insussistenza di una situazione di conflitto di interessi fra la posizione dell'amministrazione e quella del dipendente.

L'Avvocatura dello Stato, per il patrocinio a favore del dipendente pubblico, non necessita di apposito mandato.

È stata attribuita una **ulteriore facoltà al dipendente pubblico** dall'art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella L. 21 maggio 1997, n. 135.

Tale norma prevede che "le spese legali relative a giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalla amministrazione di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità".

Anche in tale caso, è necessaria un'istanza del dipendente rivolta all'amministrazione di rimborso delle spese pagate per la propria difesa nelle cause di cui si è detto. Poiché il giudizio di congruità che l'Avvocatura è chiamata a compiere presuppone la conoscenza delle attività compiute nel giudizio, alla istanza andranno allegati oltre che la fattura rilasciata dal difensore, la nota spese redatta da questi, gli atti difensivi da questi predisposti ed il provvedimento che ha definito il giudizio.

La questione della applicabilità di tale norma ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa è controversa, anche se pare preferibile la soluzione positiva.